



COMUNE DI NAPOLI

Deliberazione n. 129 del 28 dicembre 2023

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: *Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2021, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15.12.2022 — Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2022, ex art. 20 del D.gs. 175/2016 e ss.mm.ii. - Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione.*

L'anno duemilaventitré, il giorno 28 del mese di dicembre, nella Casa Comunale e, precisamente, nella Sala del Consiglio Comunale sita in Via Verdi n. 35, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**.

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all'elenco che segue) ai sensi dell'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e Provinciale) e dell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della legge comunale e Provinciale) è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all'atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

SINDACO

MANFREDI Gaetano

1) ACAMPORA Gennaro

2) AMATO Vincenza

3) ANDREOZZI Rosario

4) BASSOLINO Antonio

5) BORRELLI Rosaria

6) BORRIELLO Ciro

7) BRESCIA Domenico

8) CARBONE Luigi

9) CECERE Claudio

10) CILENTI Massimo

11) CLEMENTE Alessandra

12) COLELLA Sergio

13) D'ANGELO Bianca Maria

14) D'ANGELO Sergio

15) ESPOSITO Aniello

16) ESPOSITO Gennaro

17) ESPOSITO Pasquale

18) FLOCCO Salvatore

19) FUCITO Fulvio

20) GRIMALDI Luigi

Assente		
P	21) GUANGI Salvatore	P
P	22) LANGE CONSIGLIO Salvatore	Assente
P	23) LONGOBARDI Giorgio	Assente
Assente	24) MADONNA Salvatore	Assente
P	25) MAISTO Anna Maria	P
P	26) MARESCA Catello	Assente
Assente	27) MIGLIACCIO Carlo	Assente
P	28) MINOPOLI Roberto	Assente
P	29) MUSTO Luigi	P
P	30) PAIP AIS Gennaro Demetrio	P
Assente	31) PALUMBO Rosario	Assente
P	32) PEPE Massimo	P
P	33) RISPOLI Gennaro	P
P	34) SAGGESE Fiorella	Assente
Assente	35) SANNINO Pasquale	Assente
P	36) SAVARESE d'Atri Walter	P
P	37) SAVASTANO Iris	Assente
P	38) SIMEONE Gaetano	P
p	39) SORRENTINO Flavia	P
P	40) VITELLI Mariagrazia	P

Presiede l'assemblea la Presidente del Consiglio dott.ssa Vincenza Amato.

In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta.

Assiste ai lavori il Segretario Generale dott.ssa Monica Cinque.

Risulta presente in aula il Responsabile dell'Area Partecipate Comunali, dott. Claudio Martelli, per le attività di supporto tecnico.

La Presidente introduce la Deliberazione di Giunta Comunale n. 509 del 19/12/2023, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto: *Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2021, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15.12.2022 — Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2022, ex art. 20 del D.gs. 175/2016 e ss.mm.ii. - Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione.*

Fa presente che il provvedimento è stato trasmesso alla Commissione Bilancio, nonché al Collegio dei Revisori dei conti che, con nota PG/2023/1047897 del 27/12/2023, ha trasmesso il parere favorevole di competenza, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000.

La Presidente cede la parola all'Assessore Pier Paolo Baretta per l'illustrazione.

Entrano in aula i Consiglieri Grimaldi, Sorrentino, Brescia, e si allontana il Consigliere Savarese d'Atri (presenti n. 29).

L'Assessore Pier Paolo Baretta precisa, con l'intenzione di evitare equivoci, che la Deliberazione in oggetto non riguarda il riordino delle Partecipate, tema previsto dal *"Patto per Napoli"* e sul quale sono iniziati i confronti nelle sedi competenti che, auspica, porteranno ad una soluzione in tempi brevi. Spiega che il provvedimento rappresenta un atto dovuto, riguarda la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate societarie dirette e indirette detenute alla data del 31/12/2021 e conseguentemente l'analisi del complesso delle partecipazioni dirette e indirette detenute al 31/12/2022. Precisa che, secondo quanto disposto dal TUSP, le Pubbliche Amministrazioni, nel caso di adozione del piano di riassetto, devono approvare entro il 31 dicembre dell'anno successivo una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. Rende noto che la mancata adozione del piano di riassetto e della relazione di attuazione dello stesso comporta una sanzione amministrativa per un importo da € 5.000,00 ad € 500.000,00. Nel merito, sullo stato di attuazione del piano di realizzazione, rappresenta la seguente situazione: per l'alienazione di *City Sightseeing Napoli Srl*, ANM SpA non ha ancora provveduto alla cessione della relativa quota e, dopo l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2022 della società di trasporto turistico, ha conferito incarico a professionista esterno per la predisposizione di una relazione asseverata di stima del valore economico della quota di partecipazione, quantificato in € 259.232,00; per la razionalizzazione di *Mostra d'Oltremare SpA*, questa ha riferito che la pandemia ha bloccato tutte le attività, non consentendo lo svolgimento di eventi, congressi e fiere, e rendendo di fatto impossibile l'implementazione delle misure di razionalizzazione previste, secondo l'azione avviata, ma non completata, a seguito del "Piano Economico – Finanziario quinquennale 2018 – 2022" e che consistevano in misure di contenimento e di efficientamento dei costi di funzionamento; per la razionalizzazione di ANM, questa ha attuato diverse misure previste dal piano concordatario omologato dal Tribunale di Napoli in data 09/12/2019: nel corso del mese di marzo 2023 ha saldato l'intera Classe dei creditori chirografari, il 31 marzo 2023 i debiti concordatari nei confronti dei creditori chirografari e del creditore ipotecario risultavano soddisfatti nella misura del 35,58%, essendosi ridotti da € 47.600.824,90 ad € 30.662.751,06, attualmente è in corso di pagamento circa il 40% del debito residuo per ciascuna classe rimasta; inoltre, sempre con riferimento alla Società ANM, dopo vari tentativi di vendita andati deserti, in data 14 settembre 2023 il compendio immobiliare di Via Galileo Ferraris, la cui alienazione era prevista tra le misure del piano concordatario, è stato venduto dal liquidatore giudiziario per € 3.627.000,00; riguardo al *Centro Agro – Alimentare di Napoli S.C.P.A.*, esso non ha provveduto al pagamento di quanto previsto in favore dei creditori concordatari ed è tutt'ora pendente in Corte di Cassazione il ricorso proposto dalla società avverso il decreto della Corte d'Appello di Napoli di accoglimento del reclamo proposto dal Comune di Volla e di revoca dell'omologazione del concordato preventivo,

tuttavia, nelle more della definizione del giudizio, su sollecitazione del Tribunale di Nola, la società ha provveduto ad avviare le interlocuzioni con i 3 creditori dissenzienti (D.P. Costruzioni Srl, Pizzarotti SpA, Comune di Volla) per la sottoscrizione di accordi transattivi, di cui i primi due stipulati in marzo, mentre è in corso l'iter burocratico propedeutico alla sottoscrizione dell'accordo transattivo con il Comune di Volla. Comunica che, in esecuzione a quanto disposto dall'art. 20 del D.lgs. 175/2016, è stata condotta la prevista analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, finalizzata alla verifica della presenza dei requisiti previsti dalla stessa norma in ragione dei quali individuare l'eventuale piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle citate società, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Spiega che all'esito di tale analisi è emerso che: *Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli SpA*, *Napoli Holding Srl* e *Napoli Servizi SpA* non rientrano in alcuna ipotesi ex art. 20, comma 2, TUSP, che impone l'adozione di idonee misure di razionalizzazione; altri organismi partecipati quali *ACN Srl*, *ELPIS Srl*, *Napoli Sociale Srl*, *Società per le Iniziative di Recupero di Napoli – Città Storica SpA* e *Terme di Agnano SpA*, sono già stati oggetto di interventi di razionalizzazione poiché poste in liquidazione. Con riferimento particolare a *Terme di Agnano SpA*, precisa che l'orientamento dell'Amministrazione non è di attuarne la liquidazione, ma di recuperarla nella sua piena attività, invertendo la tendenza prospettata dalle passate Amministrazioni. Spiega che a tal fine il Comune è alla ricerca di un partner nel campo pubblico. Rende noto in tal senso il coinvolgimento dell'INAIL, grazie ad una passata legge finanziaria che consente a tale Ente di mettere a disposizione proprie risorse. Riferisce che la linea strategica dell'Amministrazione prevede di pervenire ad un accordo con l'INAIL per la condivisione del progetto di rilancio delle Terme che preveda l'intervento dell'INAIL per la parte alberghiera e, con le risorse ricavate dalla parte alberghiera la sistemazione della parte termale. Afferma che questa operazione consentirebbe di mettere *in bonis* la società evitando così la liquidazione e rilanciando le attività termali, turistiche e sanitarie, ovviamente affidandola ad un gestore competente, tenuto conto che non rientra nelle competenze del Comune gestire ~~de~~ le terme. Spiega che l'intervento di un partner esterno e pubblico come l'INAIL risulta necessario per perseguire la strategia del rilancio delle Terme di Agnano, evitando la vendita della società, ma che, allo stesso tempo vi sono da risolvere i problemi attuali ed evitare il peggioramento delle condizioni già degradate, perché essendo una società in liquidazione non può per legge ottenere interventi diretti, né finanziamenti, da parte del Comune. Ricorda come l'anno scorso il Comune sia intervenuto, finanziando interventi di manutenzione ed evitando il peggioramento del degrado. Spiega che il liquidatore, in autonomia, ha affidato i servizi di manutenzione ai lavoratori della società, consentendo ad essi di poter continuare a lavorare e percepire lo stipendio. Ribadisce la piena disponibilità della Giunta, in particolare la sua e quella dell'Assessore Teresa Armato, a rilanciare le Terme di Agnano, tutelando a pieno i suoi lavoratori, nel più breve tempo possibile. Ritiene opportuno verificare con il liquidatore lo stato degli impianti e valutare l'opportunità, nel tempo necessario all'avvio del progetto strategico con INAIL, di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, magari coinvolgendo anche i lavoratori. Con riferimento alle altre società, specifica le scelte dell'Amministrazione: la società *Bagnolifutura SpA* di trasformazione urbana è stata dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Napoli n. 186/2014 e che la procedura fallimentare è tutt'ora in corso, per cui per essa non sussiste alcuna determinazione da assumere; per il *Centro Agro-Alimentare di Napoli – S.c.p.A.*, la partecipazione diretta in tale società va mantenuta attuando le misure di razionalizzazione ed efficientamento previste dal piano concordatario, dal momento che, alla luce di quanto riferito dalla stessa società in relazione al 2023 e riportato nelle schede allegate alla Deliberazione, la società potrà disporre di una provvista economica per il concordato pari a € 12.200.000,00 (superiore al fabbisogno concordatario, che ammonta a € 10.900.000) e con la disponibilità di tali risorse la società ritiene che a gennaio 2024 potrà predisporre il piano di riparto da inviare al Tribunale di Nola, per poi procedere al pagamento integrale della debitoria concordataria; in relazione alla *Mostra d'Oltremare SpA*, l'Amministrazione ritiene che la partecipazione diretta in tale società debba essere mantenuta, attuando idonee misure di razionalizzazione ed efficientamento, peraltro previste anche nel piano strategico 2023/2025; in

relazione all'*ANM SpA*, l'Amministrazione ritiene che la partecipazione debba essere mantenuta continuando ad attuare le misure di razionalizzazione ed efficientamento previste nel piano concordatario; in relazione alla società di trasporto turistico *City Sightseeing Napoli Srl*, l'Amministrazione, confermando quanto già deliberato dal Consiglio comunale nel 2018, ritiene che la partecipazione indiretta debba essere alienata da ANM nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione; in relazione alla *Banca Popolare Etica Società Cooperativa per azioni*, la partecipazione diretta in tale società, censita per la prima volta con la presente proposta di Deliberazione, debba essere mantenuta, atteso che la stessa risulta detenibile ex art. 4, comma 9 *ter* del TUSP.

Il Consigliere Guangi ricorda di aver chiesto, al momento degli interventi ex Art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale, che all'illustrazione di ciascun provvedimento deliberativo facesse seguito l'intervento del Presidente della Commissione competente per l'illustrazione dei lavori svolti. Ritiene necessario attendere ed ascoltare l'intervento del Presidente della Commissione Bilancio, Consigliere Savarese d'Atri.

La Presidente, rilevando la momentanea assenza del Presidente della Commissione, dichiara aperta la discussione e cede la parola al Consigliere D'Angelo Sergio che ha chiesto di intervenire.

Il Consigliere D'Angelo Sergio conviene con l'Assessore Pier Paolo Baretta sulla natura della Deliberazione in esame, e ribadisce che non riguarda il progetto di riorganizzazione e razionalizzazione delle Partecipate, atteso da oltre un biennio e fondamento del *Patto per Napoli*, ma si tratta di un atto dovuto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP). Ritiene, pertanto, non opportuno entrare nel merito della discussione dei problemi che riguardano le Partecipate. Ricorda che in più occasioni, quando nelle precedenti sedute si è a vario titolo discusso di *ASIA*, *Napoli Servizi* e *ABC*, ha evidenziato le gravi condizioni in cui versano le Partecipate, non diverse rispetto a quelle ereditate dalle passate Amministrazioni. Ritiene che il tempo trascorso dall'insediamento di questa Amministrazione fosse sufficiente per risolvere alcune situazioni urgenti, in particolare menziona le società in liquidazione, le quali versano in questo stato da molti anni, ritenendo ingiustificabile che ancora ad oggi non sia stato possibile riconciliare debiti e crediti di queste società. Afferma che, trascorso qualche anno dall'inizio della fase di liquidazione, debba intervenire il fallimento, come accaduto per *Bagnolifutura*, o il superamento della fase liquidatoria, per cui ritiene necessario che l'Amministrazione inviti i liquidatori a concludere tale fase. Segnala che la *Net Service*, partecipata indiretta controllata da *ABC*, pur non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 20 TUSP, versa in stato di liquidazione dal 2020 ed i lavoratori furono assorbiti da *ABC*, e chiede di avere maggiori informazioni sul suo stato. Chiede informazioni, anche sullo stato di liquidazione di *Arin SpA*, anch'essa in stato di liquidazione da anni, e che pur non rientrando nelle ipotesi previste dall'Art. 20 del TUSP, rappresenta a suo avviso sempre una società partecipata, per cui è opportuno che il Consiglio Comunale venga edotto sullo stato delle attività di liquidazione. Crede che il Comune di Napoli non possa consentire che le Partecipate versino ancora in condizioni critiche, citando ad esempio la *Mostra d'Oltremare*, che, per la gravità delle condizioni in cui versa, non riesce a cogliere tutte le opportunità, anche alla luce dei crescenti flussi turistici, per cui ritiene che le scelte dell'Amministrazione dovrebbero essere maggiormente indirizzate al potenziamento della società attraverso la programmazione di iniziative in grado di sfruttare a pieno le potenzialità della Mostra. Nell'ambito della profonda riorganizzazione delle Partecipate, ritiene necessario intervenire sulla loro *governance*, come accaduto per *Napoli Servizi* e *ASIA*, nei cui confronti si è, peraltro, intervenuti con procedure d'urgenza per la nomina provvisoria dei nuovi amministratori. Con riferimento ad esse, ritiene che l'Amministrazione debba verificare se i risultati perseguiti dalle nuove gestioni delle due Partecipate siano soddisfacenti e coerenti con quelli auspicati. Presume che le soluzioni individuate non abbiano prodotto i risultati auspicati per cui ipotizza che le nuove *governance* di *ASIA* e *Napoli Servizi* non siano all'altezza dei problemi che sono chiamati ad affrontare nelle due delicatissime Partecipate. Ricorda nelle due società sono concentrati circa 3.500 dipendenti e che le stesse svolgono buona parte dei servizi alla Città, come la manutenzione, il decoro urbano, la pulizia di edifici pubblici. Reputa necessario che la riorganizzazione della macchina amministrativa comunale, avvenuta con le nuove assunzioni del

em


2023, debba procedere di pari passo con la riorganizzazione delle società partecipate, liberandole dal vincolo di non poter fare assunzioni, soprattutto alla luce dell'attribuzione di nuovi compiti e responsabilità, come accaduto per *ABC*, che ha ottenuto la gestione e manutenzione della rete fognaria nel 2019 e, di recente, l'intero ciclo integrato dall'ente idrico campano per i prossimi 5 anni, senza aver avuto la possibilità di assumere. Pensa che la questione riguardi anche *Napoli Servizi* e in generale tutte le Partecipate del Comune, e pur riconoscendo che il provvedimento in esame, come quello successivo all'ordine del giorno, riguarda atti dovuti poiché imposti dal TUSP, tuttavia, chiede quando sarà possibile entrare nel merito della questione della riorganizzazione delle Partecipate che, ritiene, di particolare urgenza. In particolare ritiene necessario affrontare almeno due questioni, il rinnovo degli organi amministrativi delle società partecipate; la verifica dello stato di liquidazione di società e, inoltre, ritiene urgente verificare come superare il vincolo che impedirebbe alle società partecipate che mostrano grande sofferenza di procedere ad un reclutamento, esattamente come fatto per l'Amministrazione Comunale.

Entrano in aula i Consiglieri Savarese d'Atri, Paipais e Rispoli (presenti n. 32).

Il Consigliere Savarese d'Atri rende noto all'Aula, in qualità di Presidente della Commissione Bilancio, di aver ricevuto la Deliberazione in esame il 22 dicembre 2023 per cui non è stato possibile, per questioni di tempo, sottoporla all'esame della Commissione. Annuncia che è in atto una valutazione sull'opportunità di presentare un documento di accompagnamento al provvedimento per poter esprimere indirizzi rispetto all'alienazione della partecipazione nella *City Sightseeing Napoli Srl*.

Il Consigliere Guangi spiega di aver richiesto l'intervento dei Presidenti delle Commissioni competenti per ciascuna Deliberazione all'ordine dei lavori perché ritiene inammissibile predisporre un Avviso di convocazione avente ad oggetto 27 provvedimenti che, per questioni di tempo, non sono state discusse nelle Commissioni competenti. Afferma di non aver trovato all'Albo pretorio la Deliberazione in esame. Riferisce di aver studiato per quanto possibile, anche di notte, i provvedimenti sottoposti all'attenzione dell'Aula, ma arrivati nella sua disponibilità con notevole ritardo. Chiede all'Amministrazione di ritirare la Deliberazione in oggetto poiché non sottoposta all'esame della Commissione Bilancio, come affermato dal suo Presidente, Consigliere Savarese d'Atri. Ricorda che è da inizio consiliatura che il Gruppo consiliare Forza Italia chiede l'azzeramento della *governance* delle Partecipate. Evidenzia come l'intento dell'Amministrazione sia vendere le quote di alcune società, sulla scia della passata Amministrazione, e ritiene inopportuna la scelta, citando la cessione poco accorta delle quote di *GESAC*, considerando che vi sia continuità nei ragionamenti e nelle logiche rispetto al passato. Sostiene la necessità di procedere ad una profonda riorganizzazione delle Partecipate, vero motore della Città, e, in particolare, rispetto alla gestione del patrimonio, afferma che non vi siano indicazioni sulla questione della nuova società che dovrebbe occuparsene a danno di *Napoli Servizi*, né l'Amministrazione avrebbe fornito chiarimenti e risposte ai quesiti presentati. Pensa che il problema delle Partecipate sia nato anni addietro, allorquando furono creati dei "contenitori" poi rivelatisi vuoti, creando disfunzioni tra i lavoratori. Comunica che il suo Gruppo consiliare ha preparato delle Mozioni di accompagnamento alla Deliberazione. Fa riferimento alla questione di Bagnoli, ritenendo che siano stati investiti tanti miliardi di euro, senza risultati e senza arrivare ad una conclusione della questione. Ribadisce la richiesta all'Assessore Pier Paolo Baretta di ritirare la Deliberazione, ritenendo necessario continuare la discussione e le valutazioni, nel rispetto del Consiglio Comunale e della Città, che attende risposte. Condivide l'intervento del Consigliere D'Angelo Sergio nella parte in cui sostiene la necessità di sbloccare le assunzioni nelle Partecipate. Reputa che ASIA ad oggi non funzioni correttamente, riferendo di aver inviato all'Assessore Vincenzo Santagada le immagini dei cumuli di rifiuti riversati per le strade della Municipalità 8.

Si allontana dall'aula la Consigliera D'Angelo B. M. (presenti n. 31).

Il Consigliere Lange Consiglio prende atto che quella in esame è una Deliberazione dovuta, la cui approvazione consente al Comune di Napoli di evitare sanzioni. Tuttavia, afferma che l'atto, presentato a fine anno, non essendo fino ad oggi stato affrontata nel merito la questione della riorganizzazione delle Partecipate, rappresenta un'occasione per il Consiglio per affermare come

molto poco si sia fatto per esse, anche rispetto agli impegni assunti nel *Patto per Napoli*, per cui ritiene che non è il giusto l'approccio che l'Amministrazione deve avere verso un tema così importante e delicato che riguarda *asset* strategici e fondamentali per il futuro della Città. Comprende che una riorganizzazione delle Partecipate così importante non possa essere condotta in poco tempo e che necessità di molto lavoro, soprattutto considerate le disastrose condizioni in cui versano. Comunque, registra una certa lentezza nell'affrontare il problema, soprattutto nel cambiamento del *management*, affermando che era suo auspicio vedere a capo delle Partecipate, come primo atto di riorganizzazione, le migliori intelligenze, le migliori capacità e le migliori sensibilità di questa Città, ma afferma che così non è stato, per cui ritiene evidente che presentare il provvedimento in oggetto, relativo ad un atto dovuto, determina agitazione politica, soprattutto tra le opposizioni. Condivide l'osservazione del Consigliere Guangi ed afferma l'inopportunità di presentare così tante Deliberazioni a fine anno, impedendo ai Consiglieri di studiare correttamente i provvedimenti ed avviare proficue ed approfondite discussioni, auspicando un cambiamento delle modalità e tempi di gestione dell'Amministrazione. Ritiene che nulla impedisca la convocazione di più sedute consiliari, quando si rendono necessarie per i molti provvedimenti da discutere, rivolgendosi alla Presidente del Consiglio afferma che è irrispettoso organizzare Consigli fiume, sia per il ruolo dei Consiglieri, sia nei confronti dei cittadini, che pretendono, legittimamente, dai propri rappresentanti approfondimenti, studio e discussione seria dei provvedimenti. Ritiene che ingolfamenti del genere ostacolano il lavoro delle Opposizioni, chiamate a svolgere anche una funzione istituzionale di controllo dell'operato della Maggioranza. Sostiene la necessità di rivedere il lavoro ed il ruolo della Commissione Trasparenza. Ribadisce, infine, il punto centrale del suo intervento e cioè la necessità di rivedere la *governance* delle Partecipate ed individuare personale manageriale di qualità, adatto e idoneo, il migliore che la Città possa esprimere per la gestione di *asset* fondamentali.

Il Consigliere Esposito Gennaro condivide l'osservazione del Consigliere Guangi sull'importanza delle numerose Deliberazioni da sottoporre al Consiglio nella data odierna, anche se, rileva, tanto si giustifica per la necessità di adempiere ad obblighi di legge. Ritiene, in ogni caso, che non ci si possa sottrarre anche a una discussione nel merito considerate le condizioni complicate in cui si trovano le Partecipate. Per *ANM*, che gestisce il servizio strategico del trasporto urbano, rileva come l'Amministrazione ritenga di mantenere la partecipazione indiretta in tale società, continuando ad attuare le misure di razionalizzazione ed efficientamento previste dal piano concordatario. Concorda con il Consigliere D'Angelo Sergio sulla necessità di intervenire sugli organi di direzione delle Partecipate. Con riferimento al *Centro Agro – Alimentare di Napoli – S.c.p.A.* esprime valutazioni positive sulla proposta per la risoluzione del contenzioso, tuttavia, esprime perplessità, ricordando di averlo già fatto in passato, per la scelta di delocalizzare, nonostante l'opposizione degli operatori economici del mercato, a Volla il mercato ittico, che, secondo suoi approfondimenti, generava una movimentazione economica di 250 milioni di euro. Sottolinea come si sia perduto un importante valore storico della Città: il mercato ittico prima organizzato nel "fabbricato Cosenza" di Via Marina e afferma che con una Deliberazione di Consiglio Comunale della passata Amministrazione era stato disposto il ritorno a Napoli dell'importante mercato ittico, ma, tuttavia, la situazione non è cambiata. Pertanto, chiede all'Amministrazione se vi sia la possibilità di rivalutare tale opzione, rivalutarla. Circa la vendita delle quote societarie della società di trasporto turistico *City Sightseeing Napoli Srl*, della quale il Comune di Napoli detiene una piccola partecipazione del 13,24%, ritiene che generalmente compete al Consiglio Comunale stabilire quando una società può essere definita "strategica", e, considerando gli utili prodotti dalla società di trasporto turistico ed in generale l'indotto turistico degli ultimi anni, evidenzia come il Comune in tre esercizi possa incamerare di più rispetto al valore complessivo delle quote messe in vendita. Suggerisce, pertanto, all'Amministrazione di valutare attentamente l'alienazione, evitando gli errori commessi con le vendite delle quote *GESAC* che, annualmente, produceva positivi risultati di esercizio. Ritiene che la società *City Sightseeing Napoli Srl* abbia potenzialità di crescita positive ed incrementali, soprattutto nella ripresa dalla pandemia da COVID-19, per cui ritiene opportuno considerarla come strategica. Preannuncia il deposito di un Ordine del Giorno di accompagnamento alla Deliberazione

che invita l'Amministrazione a rivalutare la vendita delle quote, predisponendo le opportune iniziative per migliorare il servizio di trasporto turistico e riscuotendo gli oneri concessori non ancora corrisposti dalla società in questione.

Si allontana il Sindaco ed entrano in aula i Consiglieri D'Angelo B.M., Cecere e Esposito A. (presenti n. 33).

La Consigliera Savastano lamenta di non aver ricevuto, diversamente da quanto accade abitualmente, la relazione dell'Assessore Pier Paolo Baretta sulla deliberazione, prima della illustrazione. Ritiene inopportuno, come sostenuto anche dal Consigliere Lange Consiglio, aver ricevuto i provvedimenti all'ordine dei lavori, di particolare importanza, solo il 23 dicembre 2023, non consentendo un opportuno studio e sfilando nei fatti il ruolo del Consigliere comunale. Condivide con il Consigliere Guangi la necessità che ogni Presidente di Commissione si esprima sulle Deliberazioni di propria competenza. Con riferimento all'illustrazione dell'Assessore Pier Paolo Baretta, in particolare sulle Terme di Agnano, evidenzia che questione prioritaria sono i lavoratori della Partecipata, i quali da mesi non percepiscono lo stipendio, ritenendo opportuno individuare una soluzione a tale problema altrimenti provvedere ad un'altra collocazione. Considera inadeguata l'attuale gestione delle Terme di Agnano e non rispettosa di quanti legittimamente vorrebbero lavorare. Con riferimento alle condizioni di Bagnoli, ritiene manchevoli le gestioni degli ultimi trent'anni ed afferma che il Gruppo consiliare Forza Italia auspicava dall'Amministrazione guidata dal Sindaco Manfredi un cambiamento di rotta. Afferma che, dopo i primi due anni dall'insediamento, non giungono notizie nuove su Bagnoli, chiedendo quando si svolgerà una seduta consiliare monotematica su Bagnoli per affrontare concretamente la questione, chiarendo ai cittadini la linea strategica sul punto dell'Amministrazione. Dichiaro che il Gruppo consiliare Forza Italia ha presentato alcune Mozioni di accompagnamento alla Deliberazione in oggetto.

Il Consigliere Bassolino ritiene giuste le considerazioni critiche espresse dai Consiglieri nei rispettivi interventi perché sono all'attenzione del Consiglio provvedimenti importanti per la vita di un'Amministrazione Comunale, giunti in ritardo e alcuni di essi privi del doveroso passaggio nella Commissione competente, quindi senza la necessaria istruttoria; il che, ritiene, impedisce di poter offrire il proprio contributo sugli impegni che si andranno a prendere. Ritiene necessario distinguere ed individuare i provvedimenti che legalmente devono essere approvati entro il 31 dicembre, consentendo, per i provvedimenti non urgenti, le opportune fasi e valutazioni. Con riferimento alle Terme di Agnano, ricorda di aver preso la settimana prima una precisa posizione, ricordando come da mesi i lavoratori della Partecipata non percepiscono stipendio. Sulla Mostra d'Oltremare reputa necessario una profonda discussione, che ne consenta un forte rilancio, valutando elementi come il traffico, la mobilità, le competenze e l'utilizzo della struttura, nata per grandi eventi. Dichiaro di voler rendere un'annotazione di natura politica e, cioè, che sia necessario un cambio di passo, nelle Minoranze quanto nella Maggioranza, perché rileva un importante divario tra un conformismo, che ritiene impressionante, di tanti ambienti ufficiali della Città, che non aiuta l'Amministrazione, e l'insoddisfazione di tanti cittadini, anche tra i sostenitori alle scorse elezioni del Sindaco Manfredi, per lo stato dei servizi e le piccole cose della vita quotidiana. Augura all'Amministrazione, al Sindaco ed al Consiglio di effettuare un doveroso e sincero esame della situazione, non fingendo che le cose vadano bene, ritenendo che invece bisogna assumere un giusto spirito critico.

Il Consigliere Carbone ritiene doverosa la precisazione dell'Assessore Pier Paolo Baretta sull'obbligo di legge di approvare la Deliberazione, nel rispetto di termini precisi. Tuttavia, ritiene che quando vengono affrontati argomenti critici come quello delle Partecipate sia inevitabile soffermarsi, senza però sconfinare dall'ordine dei lavori, nel legittimo tentativo di offrire un contributo per risolvere una situazione complessa. Si sofferma sulla Mostra d'Oltremare e ritiene che su essa vada posta maggiore attenzione perché potrebbe potenzialmente essere una leva importante per attirare il turismo congressista e fieristico, con la destagionalizzazione dei flussi turistici, consentendo alla Città di Napoli di accogliere nell'arco di tutto l'anno un turismo eterogeneo. Ricorda che la Mostra d'Oltremare nasce in uno dei pochi quartieri della Città che ha un disegno urbanistico ben definito, Fuorigrotta, che in seguito della bonifica ospita siti come l'Ippodromo di Agnano, lo Stadio Maradona, le Terme di Agnano, il Parco Edenlandia, ed è

attraversata da mezzi di trasporto all'altezza, eppure evidenza che la Mostra d'Oltremare aspetta da tempo interventi importanti che, afferma, di certo non potevano concludersi nell'arco di un biennio, ma comunque ritiene che si potesse intervenire su piccole cose. Invita l'Assessore Pier Paolo Baretta ad essere, insieme al Consiglio, artefice di una gestione più professionalizzante dei rapporti con gli operatori di settore. Ricorda che la Mostra d'Oltremare costituisce a Napoli una sorta di monopolio, ma ciò non significa avere un flusso garantito, considerando l'atteggiamento dell'Ente. Difatti, evidenzia come per eventi di rilievo nazionale e che necessitano di 12-18 mesi di organizzazione e pubblicità, Mostra d'Oltremare, tuttavia, non stipula contratti se non 3 o 4 mesi prima. Rende noto che non è possibile chiedere alla Mostra una contrattualità pluriennale che consenta di programmare nel tempo gli eventi. Afferma la necessità di disporre per la Mostra d'Oltremare un sistema di protezione per le fiere, come, sostiene, avviene in altre Città d'Italia, che non consenta ad eventi analoghi di svolgersi in concorrenza. Precisa che con il suo intervento non intende chiedere un piano industriale per la Mostra, per il quale l'Amministrazione è già a lavoro, ma si tratta di un obiettivo di medio periodo, quanto di dare risposte nell'immediato agli operatori fieristici che consentono il movimento di flussi economici, dipendenti, iniziative, che ben potrebbero andare altrove ad organizzare eventi, ma decidono di rimanere nella Città di Napoli.

Il Consigliere Simeone afferma di aver ascoltato con piacere ed attenzione gli interventi dei colleghi Consiglieri. Ricorda che la Deliberazione è un atto dovuto nel rispetto della normativa vigente perchè l'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 prevede un'analisi dell'assetto complessivo delle società. In risposta all'intervento del Consigliere Bassolino, afferma che la sua esperienza ha insegnato che i cambi di passo si fanno con atti concreti e l'unico atto concreto che può fare un'Amministrazione è un atto amministrativo, nel caso della Deliberazione in esame, imposto dalla legge, che impone ai Comuni di fare questa ricognizione. Si rivolge alle Opposizioni e ricorda che sin da inizio consiliatura ha sempre sostenuto la necessità di rivedere l'organizzazione delle Partecipate perché allo stato dei fatti non funzionano come si deve. Con riferimento a *City Sightseeing Napoli Srl*, ricorda che la sua alienazione è stata già votata in passato dal Consiglio Comunale per cui rappresenta un atto dovuto. Ritiene tale società, privata, ben gestita e che funziona, presente a Napoli come in tutte le grandi città, tuttavia sostiene che la partecipazione del Comune in essa crea problemi, anche se in modo indiretto, perchè le quote societarie non sono detenute dal Comune, ma da *ANM*. Sostiene che con la partecipazione, seppur indiretta, del Comune la società abbia ricevuto benefici che nessun'altra azienda privata ha avuto, come ad esempio un capolinea sotto il *Maschio Angioino*, la possibilità di carico/scarico passeggeri alle fermate *ANM*. Circa l'alienazione della *City Sightseeing Napoli Srl*, ritiene che si possa ancora discutere, tuttavia invita a valutare quali benefici possano derivare al Comune rimanendo in quella partecipata, sia pur indirettamente. Afferma che in qualità di Presidente della Commissione Mobilità e Infrastrutture non è mai stato convocato per discutere dei problemi della società, né l'Amministrazione è stata coinvolta nell'assunzione di scelte imprenditoriali o di natura gestionale dell'azienda. Con riferimento alla riorganizzazione di tutte le Partecipate, ricorda che la questione è richiesta da tempo, tuttavia ricorda che il provvedimento in esame riguarda la Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle Partecipate. Prospetta la presentazione di un Ordine del Giorno, auspicando la partecipazione dei colleghi Consiglieri, col quale si chiede una relazione più dettagliata su alcuni dei temi e delle Partecipate, organizzando magari una Commissione *ad hoc* e coinvolgendo tutte le Commissioni, perchè il tema della riorganizzazione delle Partecipate è un tema trasversale. Ribadisce che il suo Ordine del Giorno è a tutela di tutte le valutazioni emerse nella discussione, valutazioni che necessitano di attenti approfondimenti nei confronti di un tema molto sentito. Suggerisce dunque di votare ed approvare il provvedimento in esame per poi presentare l'Ordine del Giorno menzionato, in relazione, in particolare a Terme di Agnano, il C.A.A.N., Napoli City Sightseeing, sulle quali fare delle valutazioni più attente.

Il Consigliere Fucito ritiene che dopo tante discussioni finalmente si compia il primo passo del percorso della razionalizzazione seria delle Partecipate che l'Amministrazione sta portando avanti. Ritiene che le considerazioni esposte dai Consiglieri intervenuti siano meritevoli di interesse e confronto, che ben si sarebbe potuto svolgere prima, trattando l'argomento nella Commissione

competente. Sostiene che la Commissione Bilancio era deputata a fare un lavoro preventivo ed uno *screening* delle decisioni assunte dall'Amministrazione, sulle quali poi ognuno legittimamente avrebbe espresso la propria opinione. Con riferimento all'alienazione della società *City Sightseeing Napoli Srl*, benchè la partecipazione del Comune sia indiretta e riguardi solo il 13,24% delle quote societarie, tenuto conto che la stessa società, benchè di piccole dimensioni e con soli 30 dipendenti, è ripartita positivamente nella fase post pandemica, con un utile complessivo di quasi 1 milione di euro, ritiene che sarebbe utile avviare una discussione preventiva, considerato il contributo economico che offre alle casse comunali. Dichiaro di aver firmato, insieme al suo Gruppo consiliare Manfredi Sindaco, l'Ordine del Giorno mediante il quale valutare insieme ai colleghi consiglieri, la possibilità di alienare o meno la società, evitando di commettere gli errori del passato.

Il Consigliere Rispoli rileva come, dopo gli interventi resi, parte dei Consiglieri hanno espresso dubbi su alcune scelte. Con riferimento alle perplessità espresse per *City Sightseeing Napoli Srl* e *Terme di Agnano*, realtà che dichiara conoscere abbastanza, si associa ai dubbi espressi e chiede all'Amministrazione di tenere in considerazione le osservazioni rese, in particolare per le *Terme di Agnano*, risorsa che ritiene incredibile, trovando una soluzione che sintetizzi le diverse posizioni emerse in discussione.

Il Consigliere Esposito Aniello afferma che avrebbe preferito discutere sulle linee strategiche dell'Amministrazione per le Partecipate, come più volte richiesto sin da inizio consiliatura, con l'azzeramento e la revisione della *governance* e degli incarichi. Ritiene sarebbe stato più opportuno provvedere prima a tale revisione per poi verificare l'andamento della loro conduzione. Condivide l'intervento del Consigliere Simeone e afferma che occorre fare molta attenzione a cosa si vota in Consiglio Comunale.

Il Consigliere Cecere ritiene importante la Deliberazione in esame anche se condivide con il Consigliere Fucito la necessità che la stessa fosse preventivamente sottoposta all'esame della Commissione Bilancio così da poter affrontare la discussione in Consiglio con le idee chiare e senza particolari indecisioni, evitando di dover attendere la formazione di un Ordine del Giorno. Evidenzia come anche altre Deliberazioni poste all'Ordine dei lavori presentano le stesse difficoltà, cioè poca condivisione, poca discussione e poco coinvolgimento. Si rivolge all'Amministrazione ed alla Presidente auspica un cambiamento.

Il Consigliere Andreozzi afferma che la presentazione di un Ordine del Giorno non modifica un provvedimento deliberativo quindi chiede, vista la corposità dell'Ordine dei lavori per la numerosità e importanza degli atti, di non perdere tempo nella costruzione dell'Ordine del Giorno, ritenendo sufficiente rivolgere una raccomandazione all'Assessore in ordine alla necessità di effettuare più approfondite valutazioni sull'opportunità di procedere con l'alienazione della società *City Sightseeing Napoli Srl*, anche se, a suo avviso, rispetto a quanto prevede la legge, va alienata.

Si allontana dall'aula il Consigliere Bassolino (presenti n.32).

La Presidente, constatato che non vi sono altre richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione e cede la parola all'Assessore Pier Paolo Baretta per la replica agli interventi resi.

L'Assessore Pier Paolo Baretta ribadisce che la Deliberazione in oggetto deriva da un obbligo di legge che è quello, per evitare sanzioni, di relazionare sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate societarie, dirette ed indirette, nel caso specifico detenute alla data del 31/12/2021, mentre l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, riguarda quelle detenute alla data 31/12/2022. Ritiene comprensibile che una Deliberazione, che definisce tecnico – formale, presentata in pendenza del tema generale della riorganizzazione delle Partecipate, susciti ampia discussione che va oltre i confini del provvedimento in esame. Alla luce di quanto è emerso nel dibattito consiliare ritiene opportuni alcuni chiarimenti. Con riferimento alle *Terme di Agnano*, afferma di aver menzionato le scelte dell'Amministrazione per la tutela dei lavoratori. Comprende la polemica politica la quale, sia pur legittima, deve sempre però tendere al raggiungimento di un risultato, che, nel caso specifico, è la tutela dei lavoratori delle *Terme di Agnano*, i quali vanno tutelati attraverso gli strumenti che mette a disposizione la legge, non mediante proclami politici. Invita all'attenzione nella gestione della questione perché, diversamente, afferma, l'unica soluzione sarebbe l'alienazione delle Terme,

creando un danno ai lavoratori i quali verrebbero licenziati, mentre la strategia dell'Amministrazione è mettere in campo tutto quanto possibile per conservare le *Terme di Agnano*, rilanciandole e ridando occupazione ai lavoratori all'interno delle stesse. Precisa che, per raggiungere questi risultati, essendo le Terme una società in liquidazione, è necessario avviare un percorso complesso, per cui invita, nell'ambito delle dinamiche politiche, a comprendere che è intenzione dell'Amministrazione tutelare i lavoratori, nel rispetto delle modalità applicative previste dall'Ordinamento. Con riferimento al *Centro – Agro – Alimentare di Napoli – S.c.p.A.*, afferma che esiste una condizione interessante, rappresentata dal fatto che quanto accumulato in termini di risparmio risulta superiore alla necessità, per cui con sufficiente tranquillità si può procedere alla fase successiva. Su Bagnoli, ricorda che per il 22 gennaio 2024 è convocato il Consiglio della Municipalità 10, alla presenza anche del Sindaco Manfredi, per discutere sulla vicenda. Manifesta la disponibilità ed invita il Consiglio Comunale alla partecipazione, ritenendo quella la sede per affrontare la questione. Invita, tuttavia, a considerare che per Bagnoli è previsto un coinvolgimento anche del Governo centrale e rende noto che il Sindaco Manfredi, quale Commissario straordinario, ha dovuto sollecitare la Presidente del Consiglio dei Ministri affinché si convocasse la cabina di regia, non ancora riunita, per discutere della vicenda Bagnoli, essendo quello un tema che va affrontato con la partecipazione dei diversi livelli di governo. Con riferimento al tema *City Sightseeing Napoli Srl*, spiega che la decisione di alienare le azioni deriva dalla considerazione del fatto che quell'attività non è considerata un bene pubblico, per questo non è ritenuta strategica, per questo il Consiglio Comunale, nel 2018, ha deciso in tal senso, scelta confermata dall'attuale Amministrazione perché ritenuta coerente con il quadro generale. Risponde ai Consiglieri che hanno espresso la volontà di presentare un Ordine del giorno sul tema e si impegna formalmente con il Consiglio Comunale a predisporre, entro due mesi, una relazione scritta e consegnata in anticipo sullo stato dell'arte della partecipazione della società di trasporto turistico, sia per quanto riguarda la questione giuridica e sia per quanto riguarda la congruità del prezzo, in maniera tale che il Consiglio Comunale sia in grado di valutare se confermare la decisione attualmente prevista o se modificarla. Chiede ai citati consiglieri se è sufficiente tale impegno che afferma di assumere formalmente, in caso positivo ritiene non essenziale la presentazione dell'Ordine del Giorno, pur non nutrendo riserve in caso di suo deposito.

La Presidente ritiene opportuno effettuare delle precisazioni, prima di procedere all'esame delle Mozioni e dell'Ordine del Giorno, sulla correttezza della procedura seguita, precisa, riferendosi in particolare al Consigliere Guangi, che la Deliberazione in esame è regolarmente pubblicata all'Albo pretorio, diversamente non sarebbe stato possibile inserirla all'ordine del giorno della seduta. Rileva come, effettivamente, la Deliberazione sia arrivata in Commissione Bilancio in data 22/12/2023, per cui, date le imminenti festività natalizie, il Presidente Savarese d'Atri non ha avuto il tempo per programmare di porla all'attenzione ed alle valutazioni dei commissari. Chiede agli Assessori, alle Direzioni ed agli uffici tutti, per il futuro, di lavorare con maggiore programmazione, al netto dei casi eccezionali, per evitare che si prospettino nuovamente all'attenzione del Consiglio ordini dei lavori così corposi, complicando anche il lavoro dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Capigruppo. Precisa, riferendosi, in particolare, al Consigliere Bassolino, che tutte le Deliberazioni all'ordine dei lavori necessitano di approvazione entro il 31 dicembre 2023.


La Presidente introduce la Mozione n. 1 a firma dei Consiglieri Guangi e Savastano, avente ad oggetto: "*Mozione d'accompagnamento alla Delibera di G.C. n.509 del 19/12/2023*" relativa alla riorganizzazione del Management delle Partecipate del Comune di Napoli.

Il Consigliere Guangi la illustra e spiega che si chiede al Sindaco ed alla Giunta l'impegno a procedere in tempi rapidi ad un totale azzeramento dei vertici delle società partecipate del Comune di Napoli, e di seguito procedere ad una riorganizzazione del *Management* delle stesse.

Entra in aula il Consigliere Cilenti (presenti n. 33).

La Presidente, constatata l'assenza di altri interventi, cede la parola all'Assessore Pier Paolo Baretta per il parere.

L'Assessore Pier Paolo Baretta propone, per il rilascio del parere favorevole, di espungere il 2° ed il 3° capoverso del "Considerato" e di sostituire la parte impegnativa con la seguente previsione "il

em


Sindaco e la Giunta a procedere in tempi rapidi al riordino al sistema delle partecipate provvedendo di conseguenza ad una riorganizzazione del Management delle stesse”.

La Presidente cede la parola al Consigliere Guangi che ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto.

Il Consigliere Guangi apprezza lo sforzo dell'Amministrazione, ma ritiene fondamentali il 2° ed il 3° capoverso del “Considerato”, per dare forza anche ad un'eventuale azione da parte dell'Amministrazione Comunale. Chiede di votare la Mozione illustrata nella sua versione originale, senza le modifiche proposte dall'Amministrazione.

Esce dall'aula il Consigliere Brescia (presenti n. 32).

L'Assessore Pier Paolo Baretta esprime parere contrario.

Il Consigliere Guangi invita la Presidente a procedere con la votazione per appello nominale.

La Presidente pone in votazione, per appello nominale, la Mozione a firma dei Consiglieri Guangi e Savastano e, assistita dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio, con la presenza di n. 32 Consiglieri, la ha respinta a maggioranza dei presenti, con il voto favorevole dei Consiglieri Borrelli, D'Angelo Bianca Maria, Grimaldi, Guangi e Savastano, e l'astensione dei Consiglieri Andreozzi, Carbone, Clemente, D'Angelo Sergio, Lange Consiglio, Minopoli, Palumbo e Sorrentino.

Entra in aula il Consigliere Sannino (presenti n. 33).

La Presidente introduce la Mozione n. 2 a firma dei Consiglieri Guangi e Savastano, avente ad oggetto: “*Mozione d'accompagnamento alla Delibera di G.C. n.509 del 19/12/2023*” relativa al recupero di Bagnoli.

La Consiglieria Savastano la illustra e spiega che con essa si chiede al Sindaco ed alla Giunta l'impegno a riferire quanto prima in Consiglio Comunale, in una seduta monotematica, sulla condizione attuale e sulle prospettive future di Bagnoli, in virtù del Commissariamento stesso e della necessità impellente per la Città di recuperare un area essenziale del tessuto urbano napoletano.

La Presidente, constatata l'assenza di altri interventi, cede la parola all'Assessore Pier Paolo Baretta per il parere.

L'Assessore Pier Paolo Baretta riprende quanto esposto in replica agli interventi resi in fase di discussione della Deliberazione, e ricorda che per il 22 gennaio 2024 è convocato il Consiglio della Municipalità 10, alla presenza del Sindaco e delle strutture commissariali, per discutere delle condizioni e del futuro di Bagnoli. Invita quindi al ritiro della Mozione presentata perché è già prevista un'iniziativa concordata e condivisa, e non c'è nessuna obiezione alla partecipazione anche del Consiglio Comunale.

La Presidente cede la parola al Consigliere Lange Consiglio che ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto.

Il Consigliere Lange Consiglio non comprende il senso delle parole rese dall'Assessore Pier Paolo Baretta sul punto, perché fa riferimento ad un incontro già convocato in una sede decentrata dell'Amministrazione Comunale alla presenza anche del Sindaco. Rivendica la centralità del Consiglio Comunale per la discussione su un tema così importante ed invita l'Amministrazione a rivedere la scelta, spostando il dibattito in Consiglio Comunale, massima espressione della democraticità della Città.

La Consiglieria Savastano ritiene opportuno discutere su Bagnoli, tema importante per tutta la Città di Napoli, nell'aula del Consiglio Comunale, anche alla presenza dei Consiglieri Municipali e del Presidente della Municipalità 10, considerando che il Sindaco Manfredi riveste anche la carica di Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli.

Il Consigliere D'Angelo Sergio ritiene una buona iniziativa discutere di Bagnoli nella sede della Municipalità 10, ma crede che la questione sia di particolare importanza per tutta la Città per cui, pur attenendosi agli orientamenti espressi dall'Amministrazione, chiede alla Presidente del Consiglio e all'Amministrazione, nelle persone degli Assessori Teresa Armato e Pier Paolo Baretta,

di calendarizzare, in Conferenza dei Capigruppo, una seduta monotematica del Consiglio Comunale sul tema.

Il Consigliere Fucito condivide la richiesta del collega, Consigliere D'Angelo Sergio, perché ritiene importante discutere con il Consiglio Comunale di una questione importante come Bagnoli. Comunica di non avere difficoltà a sostenere la Mozione illustrata, ma non comprende il collegamento tra la Deliberazione, che riguarda le Partecipate, e l'atto di accompagnamento proposto. Chiede alla Presidente ed al Segretario Generale se risulta possibile, sotto il profilo procedurale, porre in votazione la Mozione.

La Presidente spiega che il Consiglio Municipale monotematico del 22 gennaio 2024 è stato concordato tra il Sindaco e il Presidente della Municipalità 10, a seguito di esplicita richiesta dei comitati, dei movimenti e delle associazioni del territorio, per cui ritiene opportuno e giusto che il Consiglio Municipale si riunisca ed affronti la tematica. Ricorda di aver dichiarato in passato la necessità di sottoporre all'attenzione dell'Aula l'importanza di tenere un Consiglio monotematico su Bagnoli, che come tutte le altre richieste di Consigli monotematici avanzate, è oggetto di calendarizzazione e programmazione. Chiarisce che non vi è alcuna incompatibilità tra lo svolgimento di un Consiglio Municipale e di un Consiglio Comunale, entrambi sulla questione Bagnoli. Precisa al Consigliere Fucito che la Mozione è in linea con la Deliberazione perché, tra le altre, affronta una delle Partecipate, *Bagnoli Futura*.

Il Consigliere D'Angelo Sergio invita i sottoscrittori della Mozione a non chiedere di condividere il giudizio aspro riportato nelle premesse, ma di ridurre la proposta ad una semplice richiesta di convocazione di Consiglio monotematico su Bagnoli.

La Consigliera Savastano conviene sul ritiro della posizione aspra espressa, ma chiede che il Consiglio Monotematico su Bagnoli venga svolto prima del 22 gennaio prossimo.

L'Assessore Pier Paolo Baretta ritiene che non si può stabilire la data di un Consiglio monotematico con una Mozione, ma solo attraverso una raccomandazione laterale da sottoporre al giudizio del Sindaco. Riferisce che può esprimere solo un parere favorevole sul dispositivo del documento, ma non esprimersi rispetto a una data impegnativa, che esula da questioni politiche.

Il Consigliere Sannino crede che la richiesta della Consigliera Savastano, di svolgere il Consiglio Comunale monotematico prima di quello Municipale, pone una questione di carattere politico che il suo Gruppo consiliare condivide pienamente.

Il Consigliere Acampora ritiene che le due richieste sono in linea e non devono essere in competizione, e che al di là di quanto viene richiesto con la Mozione, condivide l'esigenza di tenere un Consiglio monotematico cittadino su Bagnoli. Trova anche giusto, doveroso ed ugualmente importante svolgere un Consiglio Municipale a Bagnoli, di partecipazione territoriale con la presenza del Sindaco, a cui non è esclusa la partecipazione dei Consiglieri Comunali.

La Consigliera Clemente pensa che come Consiglieri si può dare un bel segnale di partecipazione, prendendo parte al Consiglio Municipale, dando forza ad un'istanza di prossimità, o verificare con la Presidente del Consiglio, attraverso una apposita Conferenza dei Capigruppo, la possibilità di convocare in modo congiunto il Consiglio Municipale e il Consiglio Comunale presso i luoghi della Municipalità, riconoscendo le istanze portate avanti dal territorio. Considera importante mettere al primo punto dell'agenda politica, istituzionale e amministrativa del Comune di Napoli le istanze di Bagnoli, e che, dopo due anni della nuova gestione amministrativa, è necessario un momento di discussione critica di rilancio e di costruzione anche di risultati tangibili. Pensa che il dibattito svolto non sia stato pleonastico, ma l'occasione per dare un segnale forte di un Consiglio Comunale che riconosce le istanze del territorio, che hanno determinato la calendarizzazione di un Consiglio Municipale.

Il Consigliere Fucito sostiene che la parte motivazionale del documento non escluda la possibilità di tenere un Consiglio Municipale richiesto legittimamente dai comitati del territorio, a cui si può partecipare come Consiglieri Comunali, né di poter svolgere un Consiglio Comunale monotematico acquisita la disponibilità del Sindaco prima o successivamente a quello Municipale.

Il Consigliere Andreozzi commenta la presentazione della mozione con la richiesta avanzata di tenere un Consiglio Comunale monotematico su Bagnoli prima del Consiglio Municipale

programmato per il 22 gennaio prossimo, su richiesta dei comitati cittadini, affermando che la fissazione della data compete alla Conferenza dei Capigruppo. Invita a non dilungarsi oltre sull'argomento, una volta accolto da tutto il Consiglio, il proposito di tenere una seduta monotematica su Bagnoli e, quindi, invita a procedere con la votazione della parte impegnativa del documento come proposto dal Consigliere D'Angelo Sergio.

La Consigliera Maisto esprime, a nome del suo Gruppo consiliare, il voto favorevole sulla richiesta del Consiglio Comunale monotematico su Bagnoli. Pensa che le discussioni svolte in Consiglio Comunale sono un momento di condivisione, di dialogo e di scambio di riflessioni, e soprattutto una seduta monotematica può essere un supporto all'attività e al buon lavoro svolto dal Sindaco Gaetano Manfredi, nei suoi primi due anni e mezzo di mandato sulla questione Bagnoli rispetto a decenni di oblio sul tema.

Il Consigliere Cilenti esprime imbarazzo in merito alle posizioni assunte sulla Mozione e sulla relativa richiesta di tenere un Consiglio Comunale monotematico su Bagnoli che personalmente condivide, senza fare polemiche se tenerlo prima o dopo quello convocato dal Consiglio Municipale, a seguito di esplicita richiesta dei comitati, dei movimenti e delle associazioni del territorio. Evidenzia il ruolo centrale di indirizzo del Consiglio Comunale, concorda con la richiesta di espungere la parte critica della Mozione. Ritene che non sia importante che il Consiglio Comunale si tenga prima o dopo quello Municipale, ma che venga rispettato il ruolo del Consiglio Comunale e invita gli altri Consiglieri a non avere una posizione rigida sulla proposta che potrebbe portare ad una lacerazione dei rapporti tra le diverse forze del Consiglio.

Il Consigliere Grimaldi considera poco attinenti alcuni interventi resi dai colleghi sulla Deliberazione in discussione, ritenendolo un atto dovuto per legge, e che il Consiglio in relazione alla visione politica del proprio Gruppo lo deve votare. Prosegue il suo intervento esponendo considerazione sul Consiglio e sul Sindaco non attinenti all'oggetto della Mozione

La Presidente invita il Consigliere Grimaldi a limitare il suo intervento all'oggetto della Mozione.

Il Consigliere Grimaldi invita la Presidente a non interromperlo nello svolgimento dell'intervento, ritenendo di avere il diritto di completarlo. Afferma di non essere il solo Consigliere ad intervenire su temi non attinenti all'oggetto della discussione.

Il Consigliere Grimaldi ribadisce che la Deliberazione in discussione è un atto che va approvato entro il 31 dicembre 2023 per evitare sanzioni. Evidenzia che il provvedimento, per questioni tempistiche, non è stato discusso nella Commissione Bilancio, e ricorda che le Commissioni consiliari hanno una funzione consultiva e preparatoria, e si interroga sulla loro concreta funzione. Chiede al Segretario Generale, anche nelle sue qualità di Responsabile della Prevenzione dell'Anticorruzione e di Coordinatrice dei dirigenti, qualora svolga tale ruolo, se la modalità di svolgimento, mediante strumenti digitali a distanza, adottata durante la fase Covid, delle sedute delle Commissioni consiliari sia tutt'ora legittima, e chiede di verificare la possibilità che le stesse possano essere svolte in presenza, consentendo l'ascolto a quanti vogliano assistere ai lavori.

La Presidente cede la parola al Consigliere D'Angelo Sergio che ha chiesto di intervenire per fatto personale

Il Consigliere D'Angelo Sergio rivolgendosi al Consigliere Grimaldi rappresenta di ritenere sempre assolutamente legittima e comprensibile la critica all'operato del Sindaco, mentre ritiene meno legittime e, quindi, gravi, le considerazioni espresse sul Consiglio Comunale e che personalmente non può accettare, per tale motivo ha chiesto di intervenire per fatto personale. Afferma che l'intervento doveva essere interrotto e tolta la parola al Consigliere, per mancanza di rispetto verso l'istituzione a cui lo stesso appartiene. Reputa che alcune affermazioni non possono essere proferite in maniera così sommaria e gratuita, ma vanno documentate.

Il Consigliere Palumbo invita a proseguire con l'esame dei documenti, dopo i vari interventi resi e i rilievi posti, constatato l'unanime consenso sul tema principale del documento, con le modifiche accolte dai proponenti, senza porre alcuna sorta di competizione tra la programmazione del Consiglio Municipale richiesto dal territorio e quello del Consiglio Comunale monotematico da tenere su Bagnoli. Ritene il tema sollevato importante e delicato, di cui si è parlato diverse volte in Consiglio Comunale, chiedendo di essere aggiornati sugli sviluppi intervenuti. Ricorda la proposta,

tempo fa da lui avanzata, insieme ad altri Consiglieri di Maggioranza e di Opposizione per istituzione di una Commissione speciale che potesse occuparsi di Bagnoli.

La Presidente precisa che avendo svolto un ampio dibattito sul tema, occorre mettere in votazione la mozione. Sintetizza la proposta di modifica della Giunta, con il contributo del Consigliere D'Angelo Sergio, sulla mozione, per poi dare la parola alla proponente che si deve esprimere, ovvero di espungere dalla parte del "Considerato" il secondo e terzo capoverso lasciando la parte dell'impegno immodificata.

Il Consigliere Guangi ritiene che si sta discutendo animatamente su una mozione che poteva essere votata in maniera immediata, senza perdere tanto tempo. Afferma che la Consigliera Savastano è stata molto chiara nell'esposizione del documento, e che la questione di Bagnoli è stata sollevata dal momento dell'insediamento di questa Amministrazione, poiché faceva parte anche del programma del Consigliere Catello Maresca, poi era stata chiesta l'istituzione di una Commissione speciale su Bagnoli, richiesta una seduta di Consiglio Comunale monotematica sul tema, presentate tante interrogazioni sempre sul tema, e, invece rileva che questa mattina si è venuti a conoscenza che il 22 gennaio è stato convocato il Consiglio monotematico a Bagnoli su Bagnoli. Precisa che il suo Gruppo è favorevole a dare veri poteri alle Municipalità, in modo che abbiano la forza e il potere di lavorare autonomamente, cosa previsto nel programma politico del suo Gruppo, e che la richiesta è di rafforzare la discussione su Bagnoli, svolgendo un unico Consiglio Comunale presso la Sala dei Baroni, dando il giusto riconoscimento sia ai Consiglieri di quell'area, che ai tanti Consiglieri Comunali che costantemente stanno chiedendo a gran voce di ragionare nell'ambito di un seduta monotematica. Invita l'Assessore Pier Paolo Baretta ad accogliere la richiesta proposta e a svolgere un Consiglio monotematico aperto anche alla Municipalità il giorno 22 gennaio prossimo.

Il Consigliere Rispoli afferma che le troppe parole ascoltate lo hanno convinto, come anche il Consigliere Cilenti, all'astensione, non polemica su quanto si discuterà, ritenendo che questo Consiglio già ben poco determina, per quelli che sono l'indirizzo e la storia della Città e, quindi, afferma che l'astensione forse è l'unica risposta di fronte al clima espresso in Aula.

La Consigliera Savastano chiede di non svilire la proposta del suo Gruppo consiliare. Ricorda che il Gruppo Forza Italia ha sempre svolto un'opposizione costruttiva e su temi. Chiarisce che non è suo intento creare competizione tra livelli amministrativi, quindi tra Municipalità e Comune, ricordando i suoi trascorsi da Consigliera Municipale, carica che le ha fornito l'esperienza necessaria e la possibilità di essere eletta in Consiglio Comunale. Afferma di aver appreso solo al momento della presentazione della Mozione della seduta del Consiglio Municipale monotematico su Bagnoli, per cui, pur sostenendo l'importanza dell'evento, evidenzia cattiva comunicazione tra il Comune e le sue Municipalità. Ritiene quella di Bagnoli una questione di massima importanza, su cui da anni Forza Italia si batte per organizzare una seduta consiliare monotematica, da affrontare a tutti i livelli di amministrazione. Rappresenta all'Assessore che l'approccio costruttivo del suo Gruppo consiliare è emerso laddove ha acconsentito all'eliminazione della parte iniziale della Mozione, per consentire la condivisione dei colleghi al provvedimento. Propone di organizzare a Castel Nuovo una seduta monotematica cui invitare anche i consiglieri municipali, di cui dichiara avere grande considerazione.

La Presidente riassume la discussione e precisa che sulla Mozione illustrata è stata presentata una proposta da parte dell'Assessore Pier Paolo Baretta, poi integrata dal Consigliere D'Angelo Sergio, che suggerisce di eliminare dall'atto il "Considerato", conservando la parte impegnativa. Chiede alla Consigliera Savastano se accetta di sottoporre a votazione il provvedimento come modificato o se intende conservare la versione originaria.

La Consigliera Savastano chiede di individuare in questa sede una data per la convocazione di un Consiglio monotematico su Bagnoli, già sul tavolo dei Capigruppo da mesi.

La Presidente evidenzia come le Municipalità abbiano piena autonomia nel programmare le proprie attività e che i lavori del Consiglio Comunale non possono sovrapporsi a quelle dei Consigli Municipali, dovendo necessariamente essere concordati. Suggerisce di votare la proposta di organizzazione di un Consiglio comunale monotematico sulla vicenda Bagnoli da tenersi quanto prima.



La Consigliera Savastano chiede, insieme al consigliere Guangi, che la seduta monotematica su Bagnoli sia programmata per il prossimo Consiglio utile.

La Presidente spiega che la proposta verrà messa in discussione al prossimo Ufficio di Presidenza, di cui è componente il collega di gruppo consiliare, Consigliere Guangi, ed alla prossima Conferenza dei Capigruppo e verrà individuata la data più idonea per il Consiglio monotematico su Bagnoli.

Pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento alla Mozione n. 2, presentato dal Consigliere Sergio D'Angelo e riguardante l'eliminazione della parte del "Considerato" e assistita dagli scrutatori lo dichiara approvato a maggioranza. Pone quindi in votazione la Mozione n. 2 presentata a firma dei Consiglieri Guangi e Savastano, come modificata a seguito dell'emendamento approvato e, assistita dagli scrutatori, dichiara che il Consiglio la ha approvata a maggioranza dei presenti (**allegato n.1**).

La Presidente introduce la Mozione n. 3 a firma dei Consiglieri Guangi e Savastano, avente ad oggetto: "*Mozione d'accompagnamento alla Delibera di G.C. n.509 del 19/12/2023*" relativa alla tutela dei lavoratori delle Terme di Agnano.

La Consigliera Savastano la illustra e spiega che con essa si chiede al Sindaco e alla Giunta l'impegno ad attuare rapidamente azioni volte a tutelare i dipendenti della struttura Terme di Agnano, inserendoli in un necessario riassetto organizzativo e prevedendo consistenti sgravi fiscali agli stessi e finanche eventuali contributi dell'Amministrazione.

La Presidente, constatata l'assenza di altri interventi, cede la parola all'Assessore Pier Paolo Baretta per il parere.

L'Assessore Pier Paolo Baretta propone, per il rilascio del parere favorevole, di espungere, riguardando l'atto il delicato tema della tutela dei lavoratori, il 2° ed il 3° capoverso del "Considerato", che riguardano valutazioni strettamente politiche, e sostituire il dispositivo impegnativo con il seguente "*Il Sindaco e la Giunta a valutare la possibilità di attuare rapidamente azioni volte a tutelare i dipendenti della struttura Terme di Agnano inserendoli in un necessario riassetto organizzativo*", essendo notevolmente difficile prevedere per i lavoratori sgravi fiscali consistenti.

La Presidente cede la parola al Consigliere D'Angelo Sergio che ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto.

Il Consigliere D'Angelo Sergio condivide l'invito e le proposte di modifica esposte dall'Assessore Pier Paolo Baretta.

La Consigliera Savastano accetta la proposta dell'Assessore Pier Paolo Baretta di espungere il 2° ed il 3° capoverso del "Considerato" e formulare il dispositivo impegnativo nei termini da lui indicati, fermo restando che si tratti di un impegno e non di un invito al Sindaco e alla Giunta.

La Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la Mozione n. 3 a firma dei Consiglieri Guangi e Savastano, con le modifiche indicate e, assistita dagli scrutatori, dichiara che il Consiglio l'ha approvata all'unanimità dei presenti (**allegato n.2**).

La Presidente introduce l'Ordine del Giorno, a firma di diversi Consiglieri comunali, relativo "*agli approfondimenti sullo stato delle Partecipate e della loro riorganizzazione*".

Il Consigliere Fucito lo illustra e spiega che con esso il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta affinché nel termine di due mesi si approfondiscano con una relazione particolareggiata lo stato delle Partecipate e della loro riorganizzazione.

La Presidente dichiara aperta la discussione e cede la parola al Consigliere D'Angelo Sergio che ha chiesto di intervenire.

Il Consigliere D'Angelo Sergio propone di aggiungere al termine della premessa contenuta al punto 2, l'espressione "*per la quale è opportuna una più appropriata stima del valore delle quote*" perché, afferma, il Consiglio Comunale non può rimettere in discussione l'obbligo di liquidazione della Partecipata, essendo già stata dichiarata non strategica in passato dallo stesso organo.

Il Consigliere Fucito concorda con la proposta del Consigliere D'Angelo Sergio.

Il Consigliere Guangi ritiene superfluo l'Ordine del Giorno presentato sul presupposto che è dovere dell'Amministrazione relazionare sulle condizioni e sulla salute delle Partecipate.

La Presidente, constatata l'assenza di altri interventi, cede la parola all'Assessore Pier Paolo Baretta per il parere.

L'Assessore Pier Paolo Baretta propone, per il rilascio del parere favorevole, di sostituire il punto 2 del "Premesso che" con il seguente "*tra le partecipazioni è indicata anche quella del 13,24% nella S.r.l. City Sightseeing Napoli S.r.l. che è uscita da un momento di crisi dovuto alla pandemia*", evitando che nell'atto sia contenuto già un giudizio di merito sulla virtuosità della società.

Il Consigliere Guangi, insieme ai Consiglieri Borrelli, D'Angelo B.M. e Grimaldi, chiede alla Presidente di procedere con la votazione per appello nominale.

La Presidente pone in votazione, per appello nominale, l'Ordine del Giorno a firma di diversi Consiglieri Comunali e, assistita dagli scrutatori, accerta la presenza in Aula di n. 24 Consiglieri (**risultano allontanati i Consiglieri Borriello, Clemente, D'Angelo B.M., Esposito A., Grimaldi, Guangi, Lange Consiglio, Minopoli e Savastano**) e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza dei presenti, con l'astensione del Consigliere Rispoli (**allegato n. 3**).

La Presidente cede la parola al Consigliere Cilenti che ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto sulla Deliberazione in oggetto.

Entrano in aula i Consiglieri Guangi, Grimaldi, Borrelli e D'Angelo B.M (presenti n. 28).

Il Consigliere Cilenti dichiara di aver ascoltato gran parte degli interventi e, oltre alla necessità di approfondire la questione della *City Sightseeing Napoli Srl*, ritiene necessario affrontare con attenzione la questione del *Centro Agro – Alimentare di Napoli*. A tal proposito ritiene necessario non più parlare solo di ricognizione ma di vere e proprie proposte per un ente i cui esercenti movimentano circa 240.000.000,00 euro l'anno e dove sono impiegati circa 1.800 lavoratori. Ricorda che l'Ente proprietario da anni non esegue le necessarie attività di manutenzione sull'immobile, ad oggi privo anche di uno sportello di credito. Ritiene che negli anni poco si è fatto per coinvolgere i privati, ai quali la legge sulle società consortili impone di concedere oltre il 30% delle quote. Ricorda che il Mercato è privo di un Direttore Mercatale e che nella struttura sarebbero opportuni dei controlli, soprattutto sulla salubrità dei luoghi. Ritiene che l'Amministrazione, dopo aver evitato il fallimento, debba correttamente recuperare ed amministrare il Centro, se possibile attraverso l'utilizzo di fondi PNRR. Annuncia il suo voto favorevole alla Deliberazione di ricognizione, ma chiede che, dopo due anni dall'inizio della consiliatura, si inizi a dare certezza, nel caso del Centro Agro – Alimentare, soprattutto ai tanti imprenditori che vi svolgono il proprio lavoro.

Il Consigliere Guangi ribadisce la posizione del Gruppo Forza Italia sulla inopportunità di sottoporre la Deliberazione in oggetto all'esame del Consiglio Comunale, la quale a suo avviso richiede ulteriori approfondimenti. Tuttavia prende atto della posizione della Maggioranza, non trascurando il contributo offerto del suo Gruppo consiliare e racchiuso nelle Mozioni presentate. Dichiara il voto contrario al provvedimento da parte del Gruppo Forza Italia. Chiede, con i Consiglieri Grimaldi, Borrelli e D'Angelo B.M. alla Presidente di procedere con la votazione per appello nominale.

La Presidente constatato che non vi sono altre richieste di intervento, pone in votazione, per appello nominale, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 509 del 19/12/2023, assistita dagli scrutatori Acampora Gennaro e Musto Luigi, accerta la presenza in aula di n. 26 Consiglieri (**risultano allontanati i Consiglieri Sannino e Palumbo**) i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, e dichiara il seguente risultato:

Presenti e votanti: n. 26

Voti Favorevoli: n. 22

Voti contrari: n. 4 (Consiglieri Borrelli, D'Angelo Bianca Maria, Grimaldi e Guangi)

Astenuti: //

in base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, a maggioranza dei presenti il Consiglio

DELIBERA



l'approvazione della proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 509 del 19/12/2023, avente ad oggetto: *Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2021, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15.12.2022 — Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette cd indirette, detenute alla data del 31.12.2022, ex att. 20 del D.gs. 175/2016 e ss.mm.ii. - Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione*, con n. 2 Mozioni e n. 1 Ordine del Giorno preliminarmente e separatamente votati.

La Presidente, infine, propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile la Deliberazione approvata. In base all'esito dell'intervenuta votazione, per alzata di mano, a maggioranza dei presenti, con il voto contrario dei Consiglieri Borrelli, D'Angelo Bianca Maria, Grimaldi e Guangi, dichiara la Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U. di cui al D.Lgs. 267/2000.

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:

- n. 2 Mozioni composte da n. 4 pagine progressivamente numerate (**allegati nn. 1 e 2**).
- n. 1 Ordine del Giorno composto da n. 1 pagina (**allegato n. 3**).
- Parere del Collegio dei Revisori dei conti trasmesso con nota PG/2023/1047897 del 27/12/2023 composta da n. 8 pagine progressivamente numerate (**allegato n.4**).
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 509 del 19/12/2023, composta da n. 18 pagine, progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante della proposta, composti da n. 96 pagine progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i numeri 1098L_003_001 e 1098L_003_002 (**allegato n. 5**).

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto, depositato presso la Segreteria del Consiglio.

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto, depositato presso la Segreteria del Consiglio.

La Responsabile dell'Area

dott.ssa Cinzia D'Oriano




Del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Segretario Generale
dott.ssa Monica Cinque



La Presidente del Consiglio comunale
dott.ssa Vincenza Amato



Deliberazione di C. C. n. 129 del 28/12/2023 composta da n. 18 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine n. 127 separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 16/1/2024 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.lgs. 267/2000).

Il Responsabile N. Calzavara

Il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, art. 134, del D.lgs. 267/2000, è stato comunicato con nota PG/2024/5684 del 03/01/2024 all'Area Partecipate Comunali.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del Comma 3, art. 134 del D.lgs. 267/2000

Addi 20/1/2024

La Responsabile dell'Area
Cinzia D'Oriano

Il presente provvedimento viene assegnato ai servizi competenti attraverso l'applicativo e-grammata per le procedure attuative:

- AREA PARTECIPATE COMUNALI
- PC SINDACO
- PC ASSESSORE BILANCIO

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. _____ pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della Deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____

divenuta esecutiva in data _____;

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. _____ pagine progressivamente numerate:

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente;

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati.

Il Funzionario Responsabile

Addi

16/1/2024

La Responsabile dell'Area
Cinzia D'Oriano



CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI
Gruppo Consiliare Forza Italia

MOZIONE D'ACCOMPAGNAMENTO

Oggetto: Mozione d'accompagnamento alla Delibera di G.C. n.509 del 19/12/2023

PREMESSO

Che è proposta al Consiglio Comunale di Napoli la delibera di G.C. n.509 del 19/12/2023, ai sensi dell'art.20, comma 4, del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate societarie, dirette e indirette, detenute alla data 31.12.2021, approvato con deliberazione consiliare n.80 del 15/12/2022

Che tale atto deliberativo impegna il Comune di Napoli ad adottare misure di razionalizzazione delle partecipate;

CONSIDERATO

Che così come espresso da Collegio dei Revisori dei Conti, sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate, essendo gli stessi suscettibili di influire significativamente sul Bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di una possibile riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano sulle partecipate con reiterate perdite gestionali;

Che la gestione ed il management attuale delle società partecipate del Comune di Napoli ha mostrato ripetute volte notevoli problematiche e gravi mancanze sia dal punto di vista strategico-operativo sia nei confronti dei lavoratori delle partecipate stesse;

Che la pessima gestione di tali Aziende comporta esose spese per il Comune di Napoli, ripercuotendosi sulla qualità della vita dei cittadini napoletani;


Che è necessaria quanto prima la riorganizzazione degli assetti dirigenziali di tutte le partecipate del Comune di Napoli;

Che tra le partecipate elencate nella delibera di giunta comunale vi è la società Bagnoli Futura di trasformazione urbana in liquidazione è stata dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Napoli n.186/2014 e che la procedura fallimentare è tutt'ora in corso;

Che tale amministrazione dovrebbe invece prevedere un piano di rilancio e rivalorizzazione di tutto il territorio di Bagnoli, abbandonato da anni e rinomato oramai solo per il continuo sperpero di soldi pubblici;

Che il Sindaco Gaetano Manfredi, è stato nominato Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio con D.P.C.M. 30 novembre 2021;

SI IMPEGNANO




Il Sindaco la Giunta a riferire quanto prima in Consiglio Comunale, in una seduta monotematica, sulla condizione attuale e sulle prospettive future di Bagnoli, in virtù del Commissariamento stesso e della necessità impellente per la città di recuperare un'area essenziale del tessuto urbano napoletano.

Iris Savastano



Salvatore Guangi



CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI
Gruppo Consiliare Forza Italia

MOZIONE D'ACCOMPAGNAMENTO

Oggetto: Mozione d'accompagnamento alla Delibera di G.C. n.509 del 19/12/2023

PREMESSO

Che è proposta al Consiglio Comunale di Napoli la delibera di G.C. n.509 del 19/12/2023, ai sensi dell'art.20, comma 4, del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate societarie, dirette e indirette, detenute alla data 31.12.2021, approvato con deliberazione consiliare n.80 del 15/12/2022

Che tale atto deliberativo impegna il Comune di Napoli ad adottare misure di razionalizzazione delle partecipate;

CONSIDERATO

Che così come espresso da Collegio dei Revisori dei Conti, sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate, essendo gli stessi suscettibili di influire significativamente sul Bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di una possibile riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano sulle partecipate con reiterate perdite gestionali;

Che la gestione ed il management attuale delle società partecipate del Comune di Napoli ha mostrato ripetute volte notevoli problematiche e gravi mancanze sia dal punto di vista strategico-operativo sia nei confronti dei lavoratori delle partecipate stesse;

Che la pessima gestione di tali Aziende comporta esose spese per il Comune di Napoli, ripercuotendosi sulla qualità della vita dei cittadini napoletani;

Che è necessaria quanto prima la riorganizzazione degli assetti dirigenziali di tutte le partecipate del Comune di Napoli;

Che tra le partecipate elencate nella delibera di giunta comunale vi è la società Terme di Agnano che è in liquidazione da anni;

Che tale amministrazione dovrebbe invece prevedere un piano di rilancio e rivalorizzazione della struttura stessa sia sotto l'aspetto turistico che l'aspetto termale e sanitario;

Che la struttura gode di 19 operatori senza stipendi da mesi che versano in condizione d'indigenza;

SI IMPEGNANO


~~si tutela la possibilità di~~

Il Sindaco la Giunta ~~ad~~ attuare rapidamente azioni volte a tutelare i dipendenti della struttura Terme di Agnano inserendoli in un necessario riassetto organizzativo ~~e prevedendo consistenti sgravi fiscali agli stessi finanche alla previsione di eventuali contributi previsti dall'Amministrazione.~~

Iris Savastano



Salvatore Guangi





COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE "MANFREDI SINDACO"

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

ORDINE DEL GIORNO

DELIBERA DI GIUNTA DI PROPOSTA AL CONSIGLIO N. 509 DEL 13.12.2023

Premesso che:

- 1.- Con la delibera in epigrafe in uno con gli allegati si relazione dello stato delle società partecipate del Comune di Napoli e delle partecipazioni del medesimo Comune in altre società con lo stato di razionalizzazione delle partecipazioni e delle società medesime;
- 2.- tra le partecipazioni è indicata anche quella del 13,24% nella S.r.l. City Sigtseeing Napoli S.r.l. che uscita da un momento di crisi dovuta alla pandemia risulta invece essere una partecipazione virtuosa;
- 3.- tra le partecipate che meritano una particolare attenzione vi sono il CAAN, ANM, Terme di Agnano, Napoli Servizi e Mostra D'Oltremare.

o o o

Tanto premesso il Consiglio Comunale

Impegna

il Sindaco e la Giunta affinché nel termine di due mesi si approfondiscano con una relazione particolareggiata lo stato delle partecipate e della loro riorganizzazione.
Napoli, 28 dicembre 2023

I Consiglieri

[Handwritten signature]
PSDI

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Collegio dei Revisori

PARERE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 27/12/2023

OGGETTO: *Deliberazione di G.C. n.509 del 19/12/2023. Proposta al Consiglio Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2021, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15.12.2022 – Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2022, ex art. 20 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. – Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione.*

L'anno duemilaventitre, il giorno 27 del mese di Dicembre, si è riunito, in modalità a distanza, il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

dr. Costantino SESSA	Presidente
dr. Raffaele PIA	Componente
d.ssa Teresa DEL PRETE	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di cui all'oggetto.

PREMESSO

- *che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss. del D. Lgs. n. 267/2000;*
- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 15/05/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)2023/2025;*
- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 25/05/2023 è stato approvato il Rendiconto 2022;*
- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 19/06/2023 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)2023/2025;*



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori

- che con *Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 04/07/2023* è stato approvato il *Bilancio di Previsione 2023/2025*;

RILEVATO

- che il *Testo Unico Società Partecipate* dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica, di cui all'articolo 20 (articolo 26, comma 11);

PRESO ATTO

- dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un *Piano di razionalizzazione delle società partecipate*, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio;

CONSIDERATO

- che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D. Lgs. n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a euro 500 mila) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità;

EVIDENZIATO

- che l'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce, alla luce anche delle indicazioni da rendere nella relazione al consolidato 2022, che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali;

RICHIAMATO

- il Piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 con Deliberazione di G.C. n. 555 del 13.08.2015;
- la conseguente Relazione illustrativa sui risultati conseguiti, approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 852 del 30.12.2016;
- la Deliberazione consiliare n. 6 del 19.02.2018, di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016;
- la Deliberazione consiliare n. 69 del 24.09.2018, di integrazione alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016;
- le Deliberazioni consiliari n. 145 del 20.12.2018, n.128 del 23.12.2019, n.27 del 14.12.2020 e n.71 del 29.12.2021, di approvazione della revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016;

ESAMINATA

- la Delibera di G.C. n. 509 del 19/12/2023 in oggetto, con la quale si propone al Consiglio di approvare la relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette detenute alla data del 31.12.2021, approvato con Deliberazione consiliare n. 80 del 15.12.2022, oltre che l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31/12/2022, ex art. 20 comma 1 e 2 del citato decreto e conseguenti misure di razionalizzazione;

PRESO ATTO

- che le seguenti società **non ricadono** in alcuna delle ipotesi che ai sensi dell'art.20 comma 2 del TUSP impongono misure di razionalizzazione:
 - Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli S.p.A.;
 - Napoli Holding S.r.l.;
 - Napoli Servizi S.p.A.



Collegio dei Revisori

- che le seguenti società sono già state **oggetto di razionalizzazione** essendo poste in liquidazione:

- **ACN S.r.l.** in liquidazione (partecipazione al 25%);
- **ELPIS S.r.l.** in liquidazione (partecipazione al 100%);
- **Napoli Sociale S.r.l.** in liquidazione (partecipazione al 100%);
- **Società per le Iniziative di Recupero di Napoli – Città Storica S.c.p.A.** in liquidazione (partecipazione al 53,46%);
- **Terme di Agnano S.p.A.** in liquidazione (partecipazione al 100%);

- che la partecipazione nelle seguenti società va **mantenuta** in base ai seguenti motivi:

- *in relazione al **Centro Agro-Alimentare di Napoli- S.c.p.A.**, la partecipazione diretta in tale società debba essere mantenuta attuando le misure di razionalizzazione ed efficientamento previste dal Piano concordatario dal momento che, alla luce di quanto riferito dalla medesima società in relazione al 2023 e riportato nelle schede allegate alla presente deliberazione:*
 - *la società potrà, per l'effetto degli accantonamenti già disposto e dell'esito favorevole di taluni contenziosi, disporre di una provvista economica per il concordato pari a € 12.200.000,00 (superiore al fabbisogno concordatario, ammontante ad € 10.900.000,00);*
 - *con la disponibilità di tali risorse economiche, la società ritiene che a gennaio 2024 potrà predisporre il piano di riparto da inviare al Tribunale di Nola, per poi procedere al pagamento integrale della debitoria concordataria;*




COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori

- *in relazione a **Mostra d'Oltremare S.p.A.** la stessa, al fine di un recupero di efficienza economica e dell'equilibrio della gestione operativa, ha predisposto il "Piano Strategico 2023-2025", che sarà sottoposto a breve all'Assemblea dei Soci per l'approvazione e che prevede per gli anni 2024-2025 un'incidenza media dei costi diretti di produzione pari al 18% circa dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti dal comparto commerciale ed al 6% circa per le locazioni commerciali ed il mantenimento dei costi fissi medi registrati negli esercizi fino al 2019, a fronte di un tasso annuo di crescita composto dei ricavi della gestione caratteristica del 21,4%;*

La realizzazione di tali obiettivi, secondo quanto rappresentato nel richiamato Piano, dovrebbe consentire alla società di raggiungere sin dal 2024 un margine operativo lordo e netto ed un risultato d'esercizio ante e post imposte positivi, invertendo la tendenza degli ultimi anni. La partecipazione diretta in tale società debba essere mantenuta attuando le richiamate misure di razionalizzazione ed efficientamento, per altro anche previste nel "Piano Strategico 2023-2025" in corso di esame.

- *in relazione all'**Azienda Napoletana Mobilità S.p.a.**, la partecipazione indiretta in tale società debba essere mantenuta continuando ad attuare le misure di razionalizzazione ed efficientamento previste dal Piano concordatario;*
- *in relazione a **Banca Popolare Etica – S.c.p.A.**, la partecipazione diretta in tale società, censita per la prima volta con la presente deliberazione, debba essere mantenuta, atteso che la stessa risulta detenibile a mente del comma 9-ter dell'art. 4 del TUSP, introdotto dall'articolo 1, comma 891, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;*



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori

- che la partecipazione nelle seguenti società va **alienata** in base ai seguenti motivi:

- in relazione a **City Sightseeing Napoli S.r.l.**, la partecipazione indiretta in tale società debba essere alienata e che, di conseguenza, l'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. debba procedere a tanto senza indugio, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, eventualmente verificando la necessità di adeguare ulteriormente al rialzo la base d'asta sulla scorta dei risultati preconsuntivi relativi all'esercizio 2023, ad oggi quantificata dalla perizia di stima commissionata dalla società in € 259.232,00;

- che **nessuna** determinazione va assunta per le seguenti società:

- la **Bagnolifutura S.p.A.** di trasformazione urbana in liquidazione è stata dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Napoli n. 186/2014 e che la procedura fallimentare è tutt'ora in corso.

VISTO

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale ai sensi dell' art. 49, comma 1, D.Lgs n. 267/2000;

LETTO

- le Osservazioni del Segretario Generale;

RACCOMANDA

- alla azienda **Mostra d'Oltremare spa**, che attraverso l'adozione di un rigoroso piano di risanamento, raggiunga l'equilibrio economico stabile e strutturale;



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori

- *al Centro Agro Alimentare di Napoli S.c.p.A la definizione dell'accordo transattivo con il Comune di Volla terzo e ultimo creditore opponente al concordato preventivo;*
- *la verifica periodica dei bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo, nonché l'approvazione dei bilanci non ancora approvati;*
- *l'adozione dei bilanci d'esercizio avvenga nei tempi previsti dalla norma, recuperando i gravi ritardi accumulatisi;*
- *la normalizzazione dei flussi di dati tra il Comune e le partecipate in modo da rendere tempestivo e significativo l'approvazione del bilancio consolidato;*
- *il costante controllo dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;*
- *di vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;*
- *vengano velocizzate le procedure di liquidazione in corso dando priorità alle società di cui si detiene la partecipazione del 100% ;*
- *l'azienda ANM spa dia seguito senza indugio alla vendita della società City Sightseeing Napoli s.r.l., non appena realizzate le attività propedeutiche, in quanto la partecipazione non è detenibile ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 ed unica partecipazione non ancora alienata rispetto a quanto stabilito nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'art. 24 del precitato decreto con Deliberazione di Consiglio comunale n.6/2018.*

In ultimo, si sottolinea che la completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, adottato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, e tanto più indispensabile, considerati gli impegni assunti dal Comune, ex art. 1, comma 572 lett. c della legge 234/2021, con la sottoscrizione dell'Accordo per il ripiano del disavanzo ed il rilancio degli investimenti.



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori

**TUTTO CIO' PREMESSO, RILEVATO, DATO ATTO, CONSIDERATO, EVIDENZIATO,
RICHIAMATO, ESAMINATO, PRESO ATTO, VISTO, LETTO E RACCOMANDATO**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI
ESPRIME**

per quanto di propria competenza, parere in termini di "favorevole" alla Deliberazione di G.C. n. 509 del 19/12/2023;

RAMMENTA

- di pubblicare la presente Deliberazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.*
- che il presente provvedimento con i relativi documenti allegati, sia trasmesso con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, e s.m.i, e reso disponibile alla Struttura per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del TUSP presso il ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 15 del D. Lgs. 175/2016 ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, T.U.S.P..*

Napoli, li 27/12/2023.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dr. Costantino SESSA

dr. Raffaele PIA

d.ssa Teresa DEL PRETE

*Sottoscritta digitalmente**

**La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*

**ORIGINALE**

Mod_fdge_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: AREA PARTECIPATE**SERVIZIO: ////////////////****Proposta al Consiglio****ASSESSORATO: SINDACO - ASSESSORE AL BILANCIO****SG: 538 del 19/12/2023****DGC: 582 del 13/12/2023****Cod. allegati: 1098L_2023_03****Proposta di deliberazione prot. n° 03****del 13/12/2023****REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 509**

OGGETTO: Proposta al Consiglio: Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2021, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15.12.2022 — Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2022, ex att. 20 del D.gs. 175/2016 e ss.mm.ii. — Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione.

Il giorno 19/12/2023, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Nove Amministratori in carica:

SINDACO:*Gaetano MANFREDI*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSESSORI(*):*Laura LIETO*
(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

P A*Maura STRIANO*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luca FELLA TRAPANESE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cinque

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA,
su proposta del Sindaco Gaetano MANFREDI e dell'Assessore al Bilancio Pier Paolo BARETTA

PREMESSO che

- a) dal 23 settembre 2016 è in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge delega del 7 agosto 2015 n. 124;
- b) le disposizioni del Testo Unico mirano a ridefinire organicamente la disciplina delle società a partecipazione pubblica, avendo ad oggetto *«la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta»* (art. 1, comma 1), e *«sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica»* (art. 1, comma 2);
- c) l'art. 4, comma 1, del TUSP stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

ATTESO che

- d) il Comune, fermo restando quanto indicato in quel che precede e quanto specificato alle successive lettere e) ed f), può, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, ossia:
 1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e) a mente dell'articolo 4, comma 3, del TUSP, l'ente, *«al solo fine di ottimizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio»*, può altresì, *«anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato»*;
- f) a mente dell'articolo 4, commi 7 e 9-ter, del medesimo TUSP è inoltre ammessa la partecipazione *«nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili»* ed *«è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima»*;

TENUTO CONTO che

- g) anche ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 (*«piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione»*) le partecipazioni che ricadano in una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2:
 1. non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;

IL SEGRETARIO GENERALE
 Avv. Monica Cinque

2. risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro;
5. abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se non affidatarie della gestione di un servizio d'interesse generale;
6. necessitino di contenere i costi di funzionamento;
7. necessitino di processi di aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

PREMESSO ancora che

- h) a mente dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 175/2016 le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- i) tale provvedimento, ai sensi del comma 3 del citato art. 20 del TUSP, è adottato entro il 31 dicembre di ogni anno;
- j) a mente dell'articolo 20, comma 4, del D. Lgs. 175/2016 le amministrazioni pubbliche, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, approvano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;
- k) la mancata adozione degli atti di cui ai commi 1 e 4 del D. Lgs. 175/2016 da parte degli enti locali, ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del medesimo decreto, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 500.000,00;

RILEVATO che

- l) con Deliberazione n. 80 del 15.12.2022, il Consiglio comunale ha provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Comune di Napoli alla data del 31.12.2021, confermando le seguenti determinazioni, assunte con precedente Deliberazione n. 71 del 29.12.2021:
 1. procedere, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, alla **alienazione** della sottoindicata partecipazione in quanto non indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente:

City Sightseeing Napoli s.r.l. (partecipazione indiretta pari al 13,24%, delle quote, detenuta per il tramite della propria partecipata totalitaria indiretta Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.), che svolge servizi di trasporto turistico su gomma nella città di Napoli e provincia;
 2. procedere ad azioni di **razionalizzazione** finalizzate al contenimento dei costi per le seguenti società:
 - i. **Mostra d'Oltremare S.p.A.** (partecipazione pari al 66,31% delle azioni), avente ad oggetto: gestione di spazi fieristici ed organizzazione di eventi fieristici;
 - ii. **Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.** (partecipazione totalitaria indiretta, detenuta per il tramite della Napoli Holding s.r.l.), avente ad oggetto: trasporto pubblico su gomma e su ferro e servizi complementari alla mobilità;
 - iii. **Centro Agro – Alimentare di Napoli – S.c.p.A.** (partecipazione pari al 70,33 delle azioni), avente ad oggetto: gestione di mercati agro alimentari all'ingrosso;
 3. **mantenere** senza interventi di razionalizzazione le partecipazioni dirette nelle seguenti società:
 - i. **Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli S.p.A.** (partecipazione pari al 100% delle azioni), avente ad oggetto servizi di igiene urbana ed ambientale;
 - ii. **Napoli Holding S.r.l.** (partecipazione pari al 100% delle quote), holding del trasporto pubblico locale e dei servizi accessori alla mobilità;
 - iii. **Napoli Servizi S.p.A.** (partecipazione pari al 100% delle azioni) avente ad oggetto: facility management, gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, pubblicità e pubbliche affissioni, servizi alla persona, assistenza scolastica e trasporto disabili;

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cirque

RILEVATO che

- m) lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2021, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15.12.2022 – per come meglio illustrato nei documenti allegati alla presente deliberazione, predisposti sulla scorta dei modelli e delle indicazioni rilasciati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – è il seguente:

1. ALIENAZIONE CITY SIGHTSEEING NAPOLI S.R.L.

1. l'A.N.M. S.p.A., dopo l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022 della società City Sightseeing Napoli s.r.l., ha conferito incarico a professionista esterno di predisporre una relazione asseverata di stima del valore economico della quota di partecipazione alla data del 31.12.2022, che è stato quantificato in € 259.232,00;
2. l'A.N.M. S.p.A. ha precisato che, «la vendita della Quota dovrebbe avvenire con procedura di vendita competitiva partendo da un prezzo base pari al valore della perizia, con pubblicazione dell'avviso di vendita sul sito aziendale e sul sito comunale» e che, ai sensi dell'art. 7 dello statuto di City Sightseeing Napoli srl, «i soci attuali hanno diritto di prelazione sulla Quota secondo le modalità di determinazione del prezzo così come descritto nel punto precedente»;
3. la società ha tuttavia espresso perplessità «a concludere nell'immediato tale alienazione, in quanto la determinazione del valore della partecipazione, in assenza di una verifica prospettica dei dati aziendali che il perito non ha potuto eseguire in assenza di budget e di piani pluriennali, si è basata sui bilanci e flussi finanziari progressi anche nella comparazione con le altre realtà» e ha richiesto «la condivisione nell'eventuale opportunità di procrastinare tale alienazione per poter eventualmente massimizzare il valore a base della vendita, sulla base di dati che contemplino la ripresa dei flussi turistici e il loro impatto sui rendiconti della società»;

2.(i). AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE MOSTRA D'OLTREMARE S.P.A.

4. Mostra d'Oltremare, aveva realizzato negli anni scorsi alcune delle misure contemplate dal «Piano Economico-Finanziario quinquennale 2018-2022», approvato dall'Assemblea del 6.09.2018 e ormai giunto a scadenza (a titolo esemplificativo, la definizione transattiva dell'esposizione debitoria con Unicredit S.p.A. mediante il rimborso parziale di € 1.300.000,00 a saldo e conseguente stralcio del restante ammontare, pari a circa 3,4 milioni di euro e l'avvio del processo di dismissione degli immobili non strategici),
5. gli interventi previsti per tale Società consistevano nella prosecuzione dell'azione di razionalizzazione mediante misure di contenimento/efficientamento dei costi di funzionamento, avviata ma non completata a seguito dell'approvazione del citato Piano 2018-2022;
6. secondo quanto riferito dalla società, l'avvento della pandemia ha di fatto bloccato tutte le attività della Mostra d'Oltremare, non consentendo lo svolgimento di eventi, congressi e fiere e rendendo di fatto impossibile l'implementazione delle misure di razionalizzazione previste;
7. attesa l'impossibilità di attuare le misure di razionalizzazione di cui al Piano giunto a scadenza, la società ha relazionato che, nel corso del 2023, conclusasi la fase pandemica, il C.d.A. ha sostanzialmente lavorato al nuovo Piano Industriale 2023-2025;

2.(ii). AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A.

8. in data 09.12.2019, il Tribunale di Napoli ha emesso il decreto di omologazione del piano concordatario presentato dall'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.;
9. già nel corso del 2022 si era completata la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati, avendo la società saldato il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ultimo creditore da liquidare;
10. nel corso del mese di marzo 2023 la società ha provveduto a saldare l'intera classe 3 dei creditori chirografari;
11. alla data del 31 marzo 2023 i debiti concordatari nei confronti dei creditori chirografari e del creditore ipotecario risultavano soddisfatti nella misura del 35,58%, essendosi ridotti da € 47.600.824,90 ad € 30.662.751,06;
12. attualmente è in corso di pagamento circa il 40% del debito residuo per ciascuna classe rimasta;

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cinque




13. dopo vari tentativi di vendita andati deserti, in data 14 settembre 2023, il compendio immobiliare di via Galileo Ferraris – la cui alienazione era prevista tra le misure del piano concordatario – è stato venduto dal liquidatore giudiziario per € 3.627.000,00;

2.(iii). AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE CENTRO AGRO – ALIMENTARE DI NAPOLI – S.C.P.A

14. con decreto dell'8.04.2021 il Tribunale di Nola ha omologato il concordato preventivo in continuità della società;
15. avverso il provvedimento di omologazione, sono stati notificati formali reclami da parte dei creditori dissenzienti;
16. la Corte di Appello di Napoli - V Sezione Civile –, con decreto del 12.01.2022, ha accolto il reclamo proposto dal Comune di Volla ed ha revocato l'omologazione del concordato preventivo;
17. avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli, la società ha proposto ricorso per Cassazione in data 11 febbraio 2022;
18. nelle more della definizione del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, la società ha provveduto, su sollecitazione del Tribunale di Nola, ad avviare interlocuzioni con i 3 creditori dissenzienti (D.P. Costruzioni srl, Pizzarotti S.p.A., Comune di Volla), volte alla sottoscrizione di accordi transattivi: in data 14 marzo 2023 è stato sottoscritto l'accordo transattivo con l'impresa Pizzarotti S.p.A., in data 30 marzo 2023 quello con la D.P. Costruzioni s.r.l.; attualmente è in corso l'iter burocratico propedeutico alla sottoscrizione dell'accordo transattivo con il Comune di Volla, terzo ed ultimo creditore opponente;
19. in data 21/09/2023, NPL Securitisation Italy SPV srl, per mezzo della propria mandataria J Invest SpA, istituto finanziario che nelle more ha acquisito il credito originariamente detenuto da Monte dei Paschi di Siena e Unicredit, ha notificato istanza di risoluzione del Concordato e contestuale ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della società. Avverso tale istanza, in data 12 ottobre 2023, i legali del CAAN hanno depositato comparsa di costituzione;
20. secondo quanto riferito dalla Società, a seguito delle interlocuzioni avviate con J Invest, è stata presentata dalle parti un'istanza congiunta al Tribunale di Nola, con la quale è stata richiesta una proroga di 60 giorni, al fine di consentire alla società di formulare una proposta che possa andare incontro alle esigenze della J Invest: il Tribunale di Nola ha accolto l'istanza e rinviato l'udienza al 18.01.2024.

DATO ATTO che

- n) in esecuzione delle richiamate previsioni di cui all'articolo 20, comma 1, del D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii. è stata condotta la prevista *«analisi dell'assetto complessivo delle società in cui [si] detengono partecipazioni, dirette o indirette»* – i cui esiti sono riportati nei documenti allegati alla presente deliberazione, predisposti sulla scorta dei modelli e delle indicazioni rilasciati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze –, finalizzata alla verifica della presenza dei requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo in ragione dei quali individuare l'eventuale *«piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione»*;

DATO ATTO ancora che

- o) la citata analisi ha riguardato, anche per le ragioni richiamate a seguire, le seguenti società di capitali partecipate *direttamente* dall'Ente:
1. ACN S.r.l. in liquidazione
 2. Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.
 3. Bagnoli Futura S.p.A. di trasformazione urbana in liquidazione
 4. Banca Popolare Etica Società – Cooperativa per Azioni
 5. Centro Agro-Alimentare di Napoli- S.c.p.A.
 6. ELPIS S.r.l. in liquidazione
 7. Mostra d'Oltremare S.p.A.
 8. Napoli Holding S.r.l.
 9. Napoli Servizi S.p.A.
 10. Napoli Sociale S.r.l. in liquidazione
 11. Società per le Iniziative di recupero di Napoli - Città Storica S.c.p.A.

- 12. Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione
- p) la medesima analisi ha riguardato le seguenti società di capitali partecipate indirettamente dall'Ente:
 - 1. Azienda Napoletana Mobilità S.p.a.
 - 2. City Sightseeing Napoli S.r.l.
- q) non rientrano nell'ambito di applicazione del citato articolo 20, comma 1, del D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii. gli organismi partecipati diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, quali, a titolo esemplificativo, aziende speciali, fondazioni ecc.

DATO ATTO parimenti che, in esito all'analisi di cui alla lettera precedente, è risultato che:

- r) le seguenti società non ricadono in alcuna delle ipotesi che, a mente dell'art. 20, comma 2, del TUSP, impongono l'adozione di idonee misure di razionalizzazione:
 - 1. **Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli S.p.A.;**
 - 2. **Napoli Holding S.r.l.;**
 - 3. **Napoli Servizi S.p.A.;**
- s) gli organismi partecipati di seguito riportati sono già stati oggetto di interventi di razionalizzazione, in quanto posti in liquidazione volontaria:
 - 1. **ACN S.r.l.** in liquidazione (partecipazione al 25%);
 - 2. **ELPIS S.r.l.** in liquidazione (partecipazione al 100%);
 - 3. **Napoli Sociale S.r.l.** in liquidazione (partecipazione al 100%);
 - 4. **Società per le Iniziative di Recupero di Napoli – Città Storica S.c.p.A.** in liquidazione (partecipazione al 53,46%);
 - 5. **Terme di Agnano S.p.A.** in liquidazione (partecipazione al 100%);
- t) la durata delle procedure di liquidazione in corso è condizionata dall'esito dei contenziosi in essere (di natura tributaria, giuslavoristica, commerciale ecc.);
- u) **Bagnolifutura S.p.A. di trasformazione urbana in liquidazione** è stata dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Napoli n. 186/2014 e che la procedura fallimentare è tutt'ora in corso, di modo che per tale società non sussiste alcuna determinazione da assumere;

RILEVATO che:

- v) in relazione al **Centro Agro-Alimentare di Napoli- S.c.p.A.** l'Amministrazione ritiene che la partecipazione diretta in tale società debba essere mantenuta attuando le misure di razionalizzazione ed efficientamento previste dal Piano concordatario dal momento che, alla luce di quanto riferito dalla medesima società in relazione al 2023 e riportato nelle schede allegate alla presente deliberazione:
 - 1. la società potrà, per l'effetto degli accantonamenti già disposti e dell'esito favorevole di taluni contenziosi, disporre di una provvista economica per il concordato pari a € 12.200.000,00 (superiore al fabbisogno concordatario, ammontante ad € 10.900.000,00);
 - 2. con la disponibilità di tali risorse economiche, la società ritiene che a gennaio 2024 potrà predisporre il piano di riparto da inviare al Tribunale di Nola, per poi procedere al pagamento integrale della debitoria concordataria;
- w) in relazione a **Mostra d'Oltremare S.p.A.**
 - 1. la stessa, al fine di un recupero di efficienza economica e dell'equilibrio della gestione operativa, ha predisposto il "Piano Strategico 2023-2025", che sarà sottoposto a breve all'Assemblea dei Soci per l'approvazione e che prevede per gli anni 2024-2025 un'incidenza media dei costi diretti di produzione pari al 18% circa dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti dal comparto commerciale ed al 6% circa per le locazioni commerciali ed il mantenimento dei costi fissi medi registrati negli esercizi fino al 2019, a fronte di un tasso annuo di crescita composto dei ricavi della gestione caratteristica del 21,4%;
 - 2. la realizzazione di tali obiettivi, secondo quanto rappresentato nel richiamato Piano, dovrebbe consentire alla società di raggiungere sin dal 2024 un margine operativo lordo e netto ed un risultato d'esercizio ante e post imposte positivi, invertendo la tendenza degli ultimi anni;
 - 3. l'Amministrazione ritiene che la partecipazione diretta in tale società debba essere mantenuta attuando le richiamate misure di razionalizzazione ed efficientamento, per altro anche previste nel "Piano Strategico 2023-2025" in corso di esame;
- x) in relazione all'**Azienda Napoletana Mobilità S.p.a.** l'Amministrazione ritiene che la partecipazione indiretta in tale società debba essere mantenuta continuando ad attuare le misure di razionalizzazione ed efficientamento previste dal Piano concordatario;



- y) in relazione a **City Sightseeing Napoli S.r.l.** l'Amministrazione, confermando quanto già deliberato, ritiene che la partecipazione indiretta in tale società debba essere alienata e che, di conseguenza, l'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A debba procedere a tanto senza indugio, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, eventualmente verificando la necessità di adeguare ulteriormente al rialzo la base d'asta sulla scorta dei risultati preconsuntivi relativi all'esercizio 2023;

RILEVATO che

- z) nel corso dell'istruttoria propedeutica alla predisposizione del presente provvedimento, è emerso che il Comune di Napoli detiene 579 azioni di **Banca Popolare Etica – S.c.p.A.**, corrispondenti allo 0,0343% del capitale sociale, per un valore nominale complessivo di € 30.397,50;
- aa) si tratta di una partecipazione societaria – non censita nelle annualità precedenti nell'ambito dei piani di cui al citato art. 20 del TUSP, né rilevata nell'ambito della revisione straordinaria di cui all'art. 24 del medesimo Testo Unico delle Società Partecipate – rispetto alla quale si rende necessario assumere conseguenti determinazioni;
- bb) l'Amministrazione ritiene che la partecipazione diretta in tale società debba essere mantenuta, atteso che la stessa risulta detenibile a mente del comma 9-ter dell'art. 4 del TUSP, introdotto dall'articolo 1, comma 891, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

PREMESSO inoltre che

- cc) a mente dell'articolo 30, comma 1, del D.lgs 201/2022 e ss.mm.ii. (*“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*), «i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9»;
- dd) a mente del comma 2 del medesimo articolo 30, «la ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016»;
- ee) allo stato la relazione di cui alla lettera precedente è in corso di predisposizione a cura degli uffici competenti *ratione materiae* sui servizi oggetto di ricognizione e, pertanto, sarà oggetto di un successivo, separato provvedimento che sarà adottato dall'organo deliberante competente, per costituire quindi appendice del provvedimento di cui alla presente deliberazione di proposta al Consiglio;

PREMESSO infine che

- ff) l'articolo 17 del già citato D.lgs 201/2022 e ss.mm.ii., nell'occuparsi al comma 1 degli affidamenti dei «servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house»:
1. al medesimo comma 1 prevede che «gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare» detti servizi «a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016»;
 2. al comma 5, aggiunge che «l'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione»;
- gg) allo stato, risultano destinatarie di affidamenti in regime di *in house providing* di «servizi di interesse economico generale di livello locale» le seguenti società di capitale rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 20 del D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii.:
1. **Azienda Servizi Igiene Ambientale – Napoli S.p.A.**, in forza, tra l'altro, delle seguenti deliberazioni: Deliberazione di Consiglio n. 63 del 21/11/2013; Deliberazione di Giunta n. 657 del 28/12/2018; Deliberazione di Consiglio n. 4 del 13/02/2019;
 2. **Azienda Napoletana Mobilità S.p.a.**, in forza, tra l'altro, delle seguenti deliberazioni: Deliberazioni di Consiglio nn. 272 e 273 del 30/08/2022; Deliberazione di Giunta n. 2565 del 29/07/2004; Deliberazione di Consiglio n. 80 del 26/04/2004; Deliberazione di Giunta n. 463 del 21/06/2013; Deliberazione di Consiglio n. 36 del 29/07/2013; Deliberazione di Giunta n. 183 del 12/06/2020; Deliberazione di Giunta n. 509 del 12/12/2022;



DATO ATTO che

- hh) ai fini della verifica di quanto al citato comma 5 dell'articolo 17 del D.lgs 201/2022 e ss.mm.ii. e con riferimento agli affidamenti di cui alla lettera precedente di servizi di interesse economico generale di livello locale, con note PG/2023/1001291 e PG/2023/1001377, entrambe del 07/12/2023 – atteso che, come già ricordato alla lettera (ee) che precede, *«le attività volte alla redazione della Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 30 del già citato D.lgs 201/2022 – di competenza ratione materiae dei diversi dirigenti cui sono attribuite le funzioni amministrative sui servizi in parola – sono ancora in corso di predisposizione e la tempistica del loro completamento appare incompatibile con il rispetto dei termini stringenti e sanzionati previsti per la revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 del D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii. e per il connesso rispetto delle previsioni di cui al ricordato art. 17, comma 5 del D.Lgs 201/2022»* e considerato che agli atti dell'Area Partecipate comunali *«non risultano allo stato comunicazioni divergenti in merito»* –, si è chiesto ai servizi competenti *ratione materiae* di *«verificare e confermare ... se continuano a sussistere le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, hanno giustificato il citato affidamento e che sono state a suo tempo oggetto di valutazione da parte degli uffici, di modo che – non essendo intervenute in merito modifiche sostanziali, né scostamenti significativi rispetto alle previsioni a suo tempo formulate – sussistono ad oggi elementi adeguati a giustificare il mantenimento del medesimo affidamento»*;
- ii) in riscontro alle citate richieste sono pervenute le comunicazioni prot. PG/2023/1007089 e PG/2023/1007130, entrambe del giorno 11/12/2023 che hanno confermato l'assenza di modifiche sostanziali e di scostamenti significativi rispetto alle previsioni a suo tempo formulate;
- jj) in riscontro alle medesime richieste non sono pervenute ulteriori comunicazioni di segno contrario;
- kk) si può quindi ritenere che continuano a sussistere le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, hanno giustificato i citati affidamenti e che sono state a suo tempo oggetto di valutazione da parte degli uffici competenti (per come soggiacenti alle Deliberazioni richiamate alla lettera (gg) che precede), di modo che sussistono ad oggi elementi adeguati a giustificarne il mantenimento;
- ll) le citate società destinatarie di affidamenti in regime di *in house providing* di *«servizi di interesse economico generale di livello locale»*, come meglio evidenziato nell'allegata analisi dell'assetto complessivo delle società e come riportato nella tabella a seguire, hanno fatto registrare risultati di gestione positivi, di modo che, anche sotto tale profilo, sussistono elementi adeguati a giustificare il mantenimento degli affidamenti in parola:

Risultato di esercizio	2018	2019	2020	2021	2022
ANM Spa	8.103.881,00	31.519.457,00	1.384.442,00	15.839.137,00	2.384.562,00
ASIA Napoli Spa	7.381.371,00	5.551.637,00	4.218.099,00	2.179.699,00	6.345.879,00

RICHIAMATI i seguenti atti deliberativi:

- mm) il piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 con deliberazione di Giunta comunale n. 555 del 13.08.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;
- nn) la conseguente relazione illustrativa sui risultati conseguiti, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 852 del 30.12.2016;
- oo) la deliberazione consiliare n. 6 del 19.02.2018, di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016;
- pp) la deliberazione consiliare n. 69 del 24.09.2018, di integrazione alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016;
- qq) le deliberazioni consiliari nn. 145 del 20.12.2018, 128 del 23.12.2019, 27 del 14.12.2020, 71 del 29.12.2021 e 80 del 15.12.2022 di approvazione della revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016;

RILEVATO che l'adozione del presente atto deliberativo non pregiudica:

- rr) l'adozione di ulteriori scelte di razionalizzazione volontaria, compatibili con il D. Lgs. 175/2016, da adottarsi eventualmente nel DUP 2024-2026;
- ss) l'implementazione degli indirizzi strategico-operativi sulle Società Partecipate che l'Amministrazione sta elaborando e che saranno proposti e assunti nell'ambito dell'«Accordo tra lo Stato e il Comune di Napoli per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti» sottoscritto in forza delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 567 della L. 234/2021;

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cirio



VISTI

- tt) il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 42, comma 2, lettera (3);
- uu) il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. ii.;
- vv) lo Statuto Comunale;
- ww) il vigente Regolamento comunale dei controlli interni;
- xx) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 426/2003 e ss.mm.ii., relativa all'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive disposizioni organizzative;
- yy) il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI

- zz) i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTO

- aaa) di trasmettere la presente proposta, a seguito della adozione da parte della Giunta, al Collegio dei Revisori per eventuali valutazioni di competenza;


Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine n. 96 (centoquattro), firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i seguenti n.:

- 1098L_003_01: *Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette detenute alla data del 31.12.2021, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15.12.2022;*
- 1098L_003_02: *Relazione tecnica di analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, dirette o indirette, detenute dal Comune di Napoli alla data del 31.12.2022 ai fini del Piano di riassetto;*

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Responsabile dell'Area Partecipate Comunali sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Il Dirigente
Responsabile dell'Area Partecipate Comunali

Claudio Martelli



per le motivazioni espresse in premessa,
con voti **UNANIMI**,

DELIBERA

di **PROPORRE AL CONSIGLIO** di:

1. **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la allegata Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette detenute alla data del 31.12.2021, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15.12.2022;
2. **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. 175/2016, l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, dirette o indirette, detenute dal Comune di Napoli alla data del 31.12.2022, come da Relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e il conseguente Piano di riassetto consistente nelle misure meglio indicate nei punti a seguire;
3. **PRECISARE e STABILIRE**, ai fini del citato Piano di Riassetto, che:
 - a. le seguenti società, fermo restando quanto previsto al successivo punto 4, non ricadono in alcuna delle ipotesi che, a mente dell'art. 20, comma 2, del TUSP, impongono l'adozione di idonee misure di razionalizzazione:
 - i. **Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli S.p.A.;**
 - ii. **Napoli Holding S.r.l.;**
 - iii. **Napoli Servizi S.p.A.;**
 - b. gli organismi partecipati di seguito riportati sono già stati oggetto di interventi di razionalizzazione, in quanto posti in liquidazione volontaria:

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica C...



- i. **ACN S.r.l.** in liquidazione (partecipazione al 25%);
 - ii. **ELPIS S.r.l.** in liquidazione (partecipazione al 100%);
 - iii. **Napoli Sociale S.r.l.** in liquidazione (partecipazione al 100%);
 - iv. **Società per le Iniziative di Recupero di Napoli – Città Storica S.c.p.A.** in liquidazione (partecipazione al 53,46%);
 - v. **Terme di Agnano S.p.A.** in liquidazione (partecipazione al 100%);
- c. la durata delle procedure di liquidazione in corso è condizionata dall'esito dei contenziosi in essere (di natura tributaria, giuslavoristica, commerciale ecc.);
- d. **Bagnolifutura S.p.A. di trasformazione urbana in liquidazione** è stata dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Napoli n. 186/2014 e che la procedura fallimentare è tutt'ora in corso, di modo che per tale società non sussiste alcuna determinazione da assumere;
- e. in relazione al **Centro Agro-Alimentare di Napoli- S.c.p.A.**, la partecipazione diretta in tale società debba essere mantenuta attuando le misure di razionalizzazione ed efficientamento previste dal Piano concordatario dal momento che, alla luce di quanto riferito dalla medesima società in relazione al 2023 e riportato nelle schede allegate alla presente deliberazione:
- i. la società potrà, per l'effetto degli accantonamenti già disposto e dell'esito favorevole di taluni contenziosi, disporre di una provvista economica per il concordato pari a € 12.200.000,00 (superiore al fabbisogno concordatario, ammontante ad € 10.900.000,00);
 - ii. con la disponibilità di tali risorse economiche, la società ritiene che a gennaio 2024 potrà predisporre il piano di riparto da inviare al Tribunale di Nola, per poi procedere al pagamento integrale della debitoria concordataria;
- f. in relazione a **Mostra d'Oltremare S.p.A.**
- i. la stessa, al fine di un recupero di efficienza economica e dell'equilibrio della gestione operativa, ha predisposto il "Piano Strategico 2023-2025", che sarà sottoposto a breve all'Assemblea dei Soci per l'approvazione e che prevede per gli anni 2024-2025 un'incidenza media dei costi diretti di produzione pari al 18% circa dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti dal comparto commerciale ed al 6% circa per le locazioni commerciali ed il mantenimento dei costi fissi medi registrati negli esercizi fino al 2019, a fronte di un tasso annuo di crescita composto dei ricavi della gestione caratteristica del 21,4%;
 - ii. la realizzazione di tali obiettivi, secondo quanto rappresentato nel richiamato Piano, dovrebbe consentire alla società di raggiungere sin dal 2024 un margine operativo lordo e netto ed un risultato d'esercizio ante e post imposte positivi, invertendo la tendenza degli ultimi anni;
 - iii. la partecipazione diretta in tale società debba essere mantenuta attuando le richiamate misure di razionalizzazione ed efficientamento, per altro anche previste nel "Piano Strategico 2023-2025" in corso di esame;
- g. in relazione all'**Azienda Napoletana Mobilità S.p.a.**, la partecipazione indiretta in tale società debba essere mantenuta continuando ad attuare le misure di razionalizzazione ed efficientamento previste dal Piano concordatario;
- h. in relazione a **City Sightseeing Napoli S.r.l.**, la partecipazione indiretta in tale società debba essere alienata e che, di conseguenza, l'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. debba procedere a tanto senza indugio, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, eventualmente verificando la necessità di adeguare ulteriormente al rialzo la base d'asta sulla scorta dei risultati preconsuntivi relativi all'esercizio 2023, ad oggi quantificata dalla perizia di stima commissionata dalla società in € 259.232,00 ;
- i. in relazione a **Banca Popolare Etica – S.c.p.A.**, la partecipazione diretta in tale società, censita per la prima volta con la presente deliberazione, debba essere mantenuta, atteso che la stessa risulta detenibile a mente del comma 9-ter dell'art. 4 del TUSP, introdotto dall'articolo 1, comma 891, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
4. **PRECISARE** ulteriormente che l'adozione del presente atto deliberativo non pregiudica:
- a. l'adozione di ulteriori scelte di razionalizzazione volontaria, compatibili con il D. Lgs. 175/2016, da adottarsi eventualmente nel DUP 2024-2026;
 - b. l'implementazione degli indirizzi strategico-operativi sulle Società Partecipate che l'Amministrazione sta elaborando e che saranno proposti e assunti nell'ambito dell'«Accordo tra lo Stato e il Comune di Napoli per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti» sottoscritto in forza delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 567 della L. 234/2021;


5. **DARE ATTO** che, allo stato, risultano destinatarie di affidamenti in regime di *in house providing* di «servizi di interesse economico generale di livello locale» le seguenti società di capitale rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 20 del D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii:
- Azienda Servizi Igiene Ambientale – Napoli S.p.A.**, in forza, tra l'altro, delle seguenti deliberazioni: Deliberazione di Consiglio n. 63 del 21/11/2013; Deliberazione di Giunta n. 657 del 28/12/2018; Deliberazione di Consiglio n. 4 del 13/02/2019;
 - Azienda Napoletana Mobilità S.p.a.**, in forza, tra l'altro, delle seguenti deliberazioni: Deliberazioni di Consiglio nn. 272 e 273 del 30/08/2022; Deliberazione di Giunta n. 2565 del 29/07/2004; Deliberazione di Consiglio n. 80 del 26/04/2004; Deliberazione di Giunta n. 463 del 21/06/2013; Deliberazione di Consiglio n. 36 del 29/07/2013; Deliberazione di Giunta n. 183 del 12/06/2020, Deliberazione di Giunta n. 509 del 12/12/2022;
6. **DARE PARIMENTI ATTO**, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs 201/2022 e ss.mm.ii. che:
- non essendo intervenute modifiche sostanziali, né scostamenti significativi rispetto alle previsioni a suo tempo formulate, continuano a sussistere le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, hanno giustificato gli affidamenti di cui al punto precedente e che sono state a suo tempo oggetto di valutazione da parte degli uffici competenti (per come soggiacenti alle Deliberazioni richiamate al punto 5 che precede), di modo che sussistono ad oggi elementi adeguati a giustificarne il mantenimento;
 - le citate società, come meglio evidenziato nell'allegata analisi dell'assetto complessivo delle società e come riportato nella tabella a seguire, hanno fatto registrare risultati di gestione positivi, di modo che, anche sotto tale profilo, sussistono elementi adeguati a giustificare il mantenimento degli affidamenti in parola:

Risultato di esercizio	2018	2019	2020	2021	2022
ANM Spa	8.103.881,00	31.519.457,00	1.384.442,00	15.839.137,00	2.384.562,00
ASIA Napoli Spa	7.381.371,00	5.551.637,00	4.218.099,00	2.179.699,00	6.345.879,00

7. **DARE ULTERIORMENTE ATTO** che la «*ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*» di cui all'art. 30, comma 1 del D.lgs 201/2022 e ss.mm.ii. è in corso di predisposizione a cura degli uffici competenti *ratione materiae* sui servizi oggetto di ricognizione e, pertanto, sarà oggetto di un successivo, separato provvedimento che sarà adottato dall'organo deliberante competente, per costituire – ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 30 – appendice del provvedimento di cui alla presente deliberazione;
8. **DEMANDARE** al Dirigente dell'Area Partecipate Comunali la notifica del presente provvedimento agli organismi partecipati interessati all'esecuzione dello stesso;
9. **STABILIRE** che la presente deliberazione sia pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.
10. **STABILIRE** altresì, che il presente provvedimento sia trasmesso con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., e reso disponibile alla Struttura per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del TUSP presso il ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 15 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, T.U.S.P.;

Il Dirigente
Responsabile dell'Area Partecipate Comunali

Claudio Martelli




L'Assessore al Bilancio

Pier Paolo Baretta




Il Sindaco

Gaetano Manfredi



IL SEGRETARIO GENERALE
A. M. M. M. M. M.





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 3 DEL 13/12/2023, AVENTE AD OGGETTO:

Proposta al Consiglio: Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2021, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15.12.2022 – Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2022, ex art. 20 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. – Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione

Il Responsabile dell'Area Partecipate Comunali esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addi, 13 dicembre 2023

IL DIRIGENTE

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 13/12/2023..... e protocollata con il n. DGE/2023/582.....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

parere allestito

Addi,

18/12/23

IL RAGIONIERE GENERALE

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, Proposta di Delibera n. 3 del 13 dicembre 2023, *Area Partecipate Comunali*, avente ad oggetto: **Proposta al Consiglio Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2021, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15.12.2022. - Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2022, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione.**

Con la proposta in esame si propone al Consiglio ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2021, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15.12.2022, oltre che l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2022, ex art. 20 commi 1 e 2 del citato decreto, con adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione.

Trattasi di provvedimento avente carattere ricognitorio e in quanto tale non produce allo stato riflessi sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente. Nei bilanci futuri dovranno essere contenuti gli effetti, allo stato non quantificati, derivanti dall'attuazione delle misure indicate.

Lo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione evidenzia che ancora non sono state attuate le seguenti misure:

- che Mostra d'Oltremare spa, attraverso l'adozione di un rigoroso piano di risanamento, raggiunga l'equilibrio economico stabile e strutturale: in proposito si rileva che trattasi di misura improcrastinabile, considerato anche che la pandemia, individuata in istruttoria quale causa della mancata attuazione delle misure del piano 2018/2022, è evento oramai superato;
- che vengano velocizzate le procedure di liquidazione in corso;
- che l'azienda ANM spa dia seguito, senza indugio, alla vendita della società City Sightseeing Napoli s.r.l., di cui al punto 3.h del deliberato, in quanto la partecipazione non è detenibile ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 ed è l'unica partecipazione non ancora alienata, rispetto a quanto stabilito nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'art. 24 del precitato decreto, con deliberazione di Consiglio comunale n. 6/2018. In merito si rileva, inoltre, che la completa attuazione delle misure di razionalizzazione, previste nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'art. 24, rappresenta specifico impegno a cui l'Ente si è obbligato all'interno del Patto per Napoli ex art. 1, comma 572 lett. e della legge 234/2021.

La proposta inoltre dà atto, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), che continuano a sussistere le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, hanno giustificato gli affidamenti in house di servizi di interesse economico generale di livello locale, richiamando a tal fine le deliberazioni consiliari e giuntali di affidamento dei servizi stessi, rispetto alle quali *non sono intervenute modifiche sostanziali, né scostamenti significativi rispetto alle previsioni a suo tempo formulate* e riportando i valori positivi dei risultati di esercizio delle società in house interessate, nell'ultimo quinquennio.

In proposito, occorre completare con urgenza la relazione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevista dall'art. 30 comma 2 del D.Lgs. 201/2022, per conoscere e valutare il concreto andamento economico, di efficienza e della qualità dei servizi.

Si evidenzia infine l'opportunità di verificare periodicamente anche le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione, per affidamenti diretti diversi dai *servizi di interesse*


economico generale di livello locale come definiti e disciplinati nel D.Lgs 201/2022, quali quelli di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente, che risulterebbe invece escluso da tale periodico vaglio. Ciò anche in ragione dell'approssimarsi della scadenza del contratto di servizio in essere con la Napoli Servizi spa.

Con le precisazioni su riportate e le indicazioni espresse a tutela degli equilibri finanziari e a garanzia del rispetto degli obblighi assunti con la stipula del Patto per Napoli ex art. 1 comma 567 e seguenti legge 234/2021, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, 18/12/2023

Ragioniere Generale

Dott.ssa Claudia Gargiulo



PROPOSTA PROT. N. 3 DEL 13.12.2023

AREA PARTECIPATE COMUNALI

PERVENUTA AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 19.12.2023-
SG 538

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame si propone al Consiglio comunale di approvare la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute alla data del 31.12.2021 (approvato con deliberazione consiliare n. 80/2022), di approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, dirette o indirette, detenute dal Comune di Napoli alla data del 31.12.2022 con conseguente Piano di riassetto. Si propone, inoltre, di precisare che l'approvazione del presente atto deliberativo non pregiudica né l'adozione di ulteriori scelte di razionalizzazione volontaria né l'implementazione degli indirizzi strategico-operativi sulle Società Partecipate in corso di elaborazione.

La proposta deliberativa è corredata dei favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Il Ragioniere Generale ha precisato che *“Trattasi di provvedimento avente carattere ricognitorio e in quanto tale non produce allo stato riflessi sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente. Nei bilanci futuri dovranno essere contenuti gli effetti, allo stato non quantificati, derivanti dall'attuazione delle misure indicate. [...] occorre completare con urgenza la relazione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevista dall'art. 30 comma 2 del D. Lgs. 201/2022, per conoscere e valutare il concreto andamento economico, di efficienza e della qualità dei servizi. Si evidenzia, infine, l'opportunità di verificare periodicamente anche le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione, per affidamenti diversi dai servizi di interesse economico generale di livello locale come definiti e disciplinati nel D. Lgs. 201/2022, quali quelli di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente, che risulterebbe invece escluso da tale periodico vaglio. Ciò anche in ragione dell'approssimarsi della scadenza del contratto di servizio in essere con la Napoli Servizi spa. Con le precisazioni su riportate e le indicazioni espresse a tutela degli equilibri finanziari e a garanzia del rispetto degli obblighi assunti con la stipula del Patto per Napoli ex art. 1 comma 567 e seguenti legge 234/2021, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.”*

Il provvedimento viene proposto in attuazione dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, in cui si sancisce l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente, entro il 31 dicembre, *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. [...] In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti”*.

L'atto deliberativo viene sottoposto alla Giunta perché lo proponga al Consiglio comunale all'approssimarsi della conclusione dell'esercizio finanziario; si evidenzia, inoltre, che viene rinviata a successivo provvedimento la relazione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 201/2022, in cui si prevede che i Comuni effettuano una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, contenuta *“in un'apposita relazione [...] aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”*. In proposito la dirigenza dichiara che tale relazione *“è in corso di predisposizione a cura degli uffici*

competenti ratione materiae sui servizi oggetto di ricognizione e, pertanto, sarà oggetto di un successivo, separato provvedimento che sarà adottato dall'organo deliberante competente, per costituire quindi appendice del provvedimento di cui alla presente deliberazione di proposta al Consiglio".

Si rileva, in proposito, che la predetta relazione dovrà essere approvata con provvedimento distinto.

Ai sensi del comma 7 del citato art. 20 *"La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00 salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9"* recanti, tra l'altro, norme in materia di esercizio del diritto di socio da parte dell'Amministrazione.

Alla proposta di deliberazione risulta allegata la *"Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette detenute alla data del 31.12.2021, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15.12.2022"*; si rileva, in proposito, che nella parte narrativa si dà conto dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie approvato con la richiamata deliberazione di C.C. n. 80/2022, evidenziando le vicende amministrative che hanno interessato le società partecipate City Sightseeing Napoli S.R.L., Mostra d'Oltremare S.P.A., Azienda Napoletana Mobilità S.P.A., Centro Agro – Alimentare Di Napoli – S.C.P.A.

Il piano di riassetto di cui si propone al Consiglio comunale l'approvazione ha i contenuti indicati al punto 3 del dispositivo, riguardanti:

- l'assenza di misure di razionalizzazione per le società Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli S.p.A., Napoli Holding S.r.l. e Napoli Servizi S.p.A.;
- la procedura di liquidazione in corso di ACN S.r.l., ELPIS S.r.l., Napoli Sociale S.r.l., Società per le Iniziative di Recupero di Napoli – Città Storica S.c.p.a. e Terme di Agnano S.p.A., la cui durata *"è condizionata dall'esito dei contenziosi in essere (di natura tributaria, giuslavoristica, commerciale ecc.)"*;
- l'assenza di determinazioni da assumere in ordine a Bagnolifutura S.p.A. di trasformazione urbana, la cui procedura fallimentare è ancora in corso;
- il mantenimento della partecipazione diretta nella Centro Agro-Alimentare di Napoli- S.c.p.a. attuando le misure di razionalizzazione ed efficientamento previste dal Piano concordatario;
- il mantenimento della partecipazione diretta nella Mostra d'Oltremare S.p.A. attuando le misure di razionalizzazione e di efficientamento previste nel Piano Strategico 2023-2025 predisposto dalla medesima società, ma non ancora sottoposto all'Assemblea dei Soci;
- il mantenimento della partecipazione indiretta nell'Azienda Napoletana Mobilità S.p.a. continuando ad attuare le misure di razionalizzazione e di efficientamento previste dal Piano concordatario;
- l'alienazione *"senza indugio"*, da parte dell'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., della partecipazione indiretta in City Sightseeing Napoli S.r.l.; in proposito, si rileva che l'alienazione *"senza indugio"* (dopo l'approvazione del bilancio di esercizio di tale società) era già stata disposta con la citata deliberazione di C.C. n. 80/2022 e, quindi, nella parte narrativa si riferisce in ordine alle perplessità espresse dalla A.N.M. s.p.a. in ordine a tale alienazione;
- il mantenimento della partecipazione diretta nella Banca Popolare Etica – S.c.p.A., censita per la prima volta con il presente provvedimento.

Si rileva che l'allegata *Relazione tecnica di analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, dirette o indirette, detenute dal Comune di Napoli alla data del 31.12. 2022 ai fini del Piano di riassetto* contiene, per ogni società partecipata, una scheda riportante dati e informazioni di natura tecnica di esclusiva competenza della dirigenza proponente che ha svolto la relativa attività istruttoria; la sua approvazione da parte della Giunta rileva, quindi, limitatamente alla modalità di razionalizzazione indicata nelle schede medesime per ogni società.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 2021/2022 il Comune, nell'ambito dei provvedimenti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, dà conto *“delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”*. In proposito, nella parte narrativa la dirigenza, sulla scorta dell'istruttoria condotta, ritiene che *“continuino a sussistere le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, hanno giustificato i citati affidamenti e che sono state a suo tempo oggetto di valutazione da parte degli uffici competenti [...], di modo che sussistono ad oggi elementi adeguati a giustificarne il mantenimento”*.

Compete alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, assicurare l'esercizio del potere/dovere di vigilanza e di controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, anche ai sensi del *“Disciplinare - attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati. Controllo analogo”* approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 820/2016 (modificata con deliberazione di G.C. n. 205/2019) e delle disposizioni contenute nel Capo VIII (controllo sugli organismi gestionali esterni) del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/2/2013.

Spettano all'Organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Monica Cinque



Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto:
il Sindaco

Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 509 del 19/11/23 composta da n. 18 pagine progressivamente numerate,

*nonché da allegati come descritti nell'atto.**

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 21/12/2023 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

[Signature]

ITER SUCCESSIVO

- Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data _____
- Deliberazione decaduta _____
- Altro _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestazione di conformità
(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

.....



Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette detenute alla data del 31.12.2021, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15.12.2022

***SCHEDE DI RILEVAZIONE
(ex Art. 20, c. 4, TUSP)****

**Secondo gli schemi approvati dal MEF*

AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A.

SCHEMA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	06937950639
Denominazione	AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.P.A.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Interventi di razionalizzazione della società in corso
Interventi di razionalizzazione previsti	Gli interventi previsti consistevano nell'attuazione delle misure contemplate dal piano concordatario della società, omologato dal Tribunale di Napoli in data 9.12.2019
Motivazioni del mancato avvio degli interventi di razionalizzazione previsti	
Interventi di razionalizzazione realizzati	<p>In data 22.12.2017, l'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. ha depositato presso il Tribunale di Napoli domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, della L.F..</p> <p>In data 03.07.2018, la società ha depositato la proposta ed il piano concordatario.</p> <p>In data 09.12.2019, il Tribunale di Napoli ha emesso il decreto di omologazione del piano concordatario, che prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati ed ipotecari, nonché il pagamento falcidiato dei creditori chirografari, suddivisi in 4 classi.</p> <p>In merito alla attuazione delle misure previste da tale piano, già nel corso del 2022 si era completata la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati, avendo la società saldato il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ultimo creditore da liquidare.</p> <p>In esecuzione degli obblighi concordatari, la società, inoltre, aveva effettuato un primo pagamento in acconto a favore dei creditori chirografari e di quello ipotecario ad ottobre 2022. Nel corso del mese di marzo 2023 la società ha provveduto a saldare l'intera classe 3 dei creditori chirografari.</p> <p>Alla data del 31 marzo 2023 i debiti concordatari nei confronti dei creditori chirografari e del creditore ipotecario risultavano soddisfatti nella misura del 35,58%, essendosi ridotti da € 47.600.824,90 ad € 30.662.751,06.</p> <p>Attualmente è in corso di pagamento circa il 40% del debito residuo per ciascuna classe rimasta.</p> <p>Il piano concordatario prevedeva anche la dismissione di due complessi immobiliari, non ritenuti strategici per il funzionamento aziendale, secondo una procedura affidata a specifico Commissario Liquidatore individuato dall'autorità giudiziaria.</p> <p>Dopo vari tentativi di vendita andati deserti, in data 14 settembre 2023, il compendio immobiliare di via Galileo Ferraris è stato venduto per € 3.627.000,00: tale somma, al</p>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
	momento, risulta nella disponibilità del commissario liquidatore, in attesa di disposizioni del Tribunale. Relativamente al compendio immobiliare di via Ponte dei Francesi, invece, sono tutt'ora in corso le procedure di vendita da parte del commissario.
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI NAPOLI-
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

SCHEMA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	05888670634
Denominazione	CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI NAPOLI-SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Interventi di razionalizzazione della società non avvia
Interventi di razionalizzazione previsti	Gli interventi di razionalizzazione previsti consistevano nella attuazione delle misure del piano concordatario in continuità della società, omologato dal tribunale di Nola con decreto del 08.04.2021
Motivazioni del mancato avvio degli interventi di razionalizzazione previsti	<p>Avverso il provvedimento di omologazione del concordato, sono stati notificati formali reclami da parte dei creditori dissenzienti. La Corte di Appello di Napoli - V Sezione Civile –, con decreto del 12.01.2022, ha accolto il reclamo proposto dal Comune di Volla ed ha revocato l'omologazione del concordato preventivo. Avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli, la società ha proposto ricorso per Cassazione in data 11 febbraio 2022.</p> <p>Nelle more della definizione del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, la società ha provveduto, su sollecitazione del Tribunale di Nola, ad avviare interlocuzioni con i 3 creditori dissenzienti (D.P. Costruzioni srl, Pizzarotti S.p.A., Comune di Volla), volte alla sottoscrizione di accordi transattivi: in data 14 marzo 2023 è stato sottoscritto l'accordo transattivo con l'impresa Pizzarotti S.p.A., in data 30 marzo 2023 quello con la D.P. Costruzioni s.r.l.; attualmente è in corso l'iter burocratico propedeutico alla sottoscrizione dell'accordo transattivo con il Comune di Volla, terzo ed ultimo creditore opponente.</p> <p>I tre accordi, secondo quanto riferito dalla società, prevedono l'obbligo, da parte di tutti e 3 i creditori dissenzienti, di chiedere il rinvio dell'eventuale udienza che la Cassazione dovesse fissare per la discussione della causa pendente dinanzi alla stessa.</p> <p>In data 21/09/2023, NPL Securitisation Italy SPV srl, per mezzo della propria mandataria J Invest SpA, istituto finanziario che nelle more ha acquisito il credito originariamente detenuto da Monte dei Paschi di Siena e Unicredit, ha notificato istanza di risoluzione del Concordato e contestuale ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della società. Avverso tale istanza, in data 12 ottobre 2023, i legali del CAAN hanno depositato comparsa di costituzione.</p> <p>Secondo quanto riferito dalla Società, a seguito delle interlocuzioni avviate con J Invest, è stata presentata dalle parti un'istanza congiunta al Tribunale di Nola, con la quale è stata richiesta una proroga di 60 giorni, al fine di consentire alla società di formulare una proposta che possa andare incontro alle esigenze della J Invest: il Tribunale di Nola ha accolto l'istanza e rinviato l'udienza al 18.01.2024.</p> <p>In data 27.11.2023 il Tribunale di Nola ha emesso ordinanza di</p>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
	<p>improcedibilità della procedura esecutiva azionata a suo tempo dalla Pizzarotti S.p.A., che aveva ottenuto il pignoramento dell'ultima tranche del contributo ministeriale spettante alla società per la messa a regime della struttura, nonché dei fondi regionali destinati alle infrastrutture viarie.</p> <p>Il Caan ha richiesto alla banca capofila l'immediato svincolo delle somme pignorate.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, la società, secondo quanto riferito dalla stessa, potrà, per l'effetto, disporre di una provvista economica per il concordato pari a € 12.200.000,00 (superiore al fabbisogno concordatario, ammontante ad € 10.900.000,00), data dalla somma dei Fondi Mise e regionali, per un totale di € 4.9000.000,00, di cui ha chiesto lo svincolo, e dalla disponibilità di cassa al 30.11.2023, pari ad € 7.300.000,00.</p> <p>La società ha riferito che, con la disponibilità di tali risorse economiche, a gennaio 2024 predisporrà il piano di riparto da inviare al Tribunale di Nola, per poi procedere al pagamento integrale della debitoria concordataria.</p>
Interventi di razionalizzazione realizzati	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

CITY SIGHTSEEING NAPOLI S.R.L.

SCHEMA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	04596551210
Denominazione	CITY SIGHTSEEING NAPOLI S.R.L.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di alienazione non avviata
Motivazioni del mancato avvio della procedura	<p>Con nota prot. 26117 del 14.10.2022, l'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. aveva comunicato di non aver avviato la procedura di alienazione per evitare le minusvalenze conseguenti alla perdita di valore delle quote della società, colpita dalla crisi economica derivante dalla pandemia da Covid 19, particolarmente grave nel settore del turismo.</p> <p>Con la medesima nota, l'Azienda Napoletana S.p.A. aveva comunicato, altresì che, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022 della società CITY SIGHTSEEING NAPOLI SRL, previa revisione del loro valore, avrebbe proceduto all'alienazione delle quote possedute.</p> <p>La dismissione della partecipazione indiretta in questione, oltre ad essere confermata nell'ambito della precedente revisione ordinaria ex art. 20 del TUSP, era stata confermata anche come obiettivo affidato ad ANM Spa con il DUP 2023-2025.</p> <p>L'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., con nota prot. 26081 del 6.11.2023, ha comunicato di aver conferito incarico al dott. Francesco Cirillo "di predisporre una relazione asseverata di stima del valore economico della quota di Partecipazione alla data del 31.12.2022" e che "la perizia di stima ha portato alla quantificazione di un valore della quota pari a Euro 259.232,00.</p> <p>Con la medesima nota, l'A.N.M. S.p.A. ha precisato, infine, che, "la vendita della Quota dovrebbe avvenire con procedura di vendita competitiva partendo da un prezzo base pari al valore della perizia, con pubblicazione dell'avviso di vendita sul sito aziendale e sul sito comunale" e che, ai sensi dell'art. 7 dello statuto di CITY SIGHTSEEING NAPOLI SRL, "i soci attuali hanno diritto di prelazione sulla Quota secondo le modalità di determinazione del prezzo così come descritto nel punto precedente".</p> <p>La società ha tuttavia espresso perplessità "a concludere nell'immediato tale alienazione, in quanto la determinazione del valore della partecipazione, in assenza di una verifica prospettica dei dati aziendali che il perito non ha potuto eseguire in assenza di budget e di piani pluriennali, si è basata sui bilanci e flussi finanziari pregressi anche nella comparazione con le altre realtà» e ha richiesto "la condivisione nell'eventuale opportunità di procrastinare tale alienazione per poter eventualmente massimizzare il valore a base della vendita, sulla base di dati che contemplino la ripresa dei flussi turistici e il loro impatto sui rendiconti della società".</p>
Tipologia di procedura	
Data di avvio della procedura	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di avanzamento della procedura	
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	
Ulteriori informazioni*	

**Campo testuale con compilazione facoltativa.*

MOSTRA D'OLTREMARE S.P.A.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE**Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società****DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	00284210630
Denominazione	MOSTRA D'OLTREMARE S.P.A.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Interventi di razionalizzazione della società non avviati
Interventi di razionalizzazione previsti	Gli interventi previsti consistevano nella prosecuzione dell'azione di razionalizzazione mediante misure di contenimento/efficientamento dei costi di funzionamento, avviata ma non completata a seguito dell'approvazione del "Piano Economico Finanziario quinquennale 2018-2022", ormai giunto a scadenza.
Motivazioni del mancato avvio degli interventi di razionalizzazione previsti	Secondo quanto riferito dalla società, l'avvento della pandemia ha di fatto bloccato tutte le attività della Mostra d'Oltremare, non consentendo lo svolgimento di eventi, congressi e fiere e rendendo di fatto impossibile l'implementazione delle misure di razionalizzazione previste. Tutta l'attività del management negli esercizi 2021-2022 è stata rivolta al contenimento dei costi, al recupero di crediti incagliati, alla riorganizzazione delle attività di convegni, fiere ed eventi ed al ripristino del complesso natatorio e delle relative attività ad esso collegate. Attesa l'impossibilità di attuare le misure di razionalizzazione di cui al Piano giunto a scadenza, la società ha relazionato che, nel corso del 2023, conclusasi la fase pandemica, il C.d.A. ha sostanzialmente lavorato al nuovo Piano Industriale 2023-2025.
Interventi di razionalizzazione realizzati	La società non ha relazionato su specifiche azioni di razionalizzazione implementati nel corso del 2023
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.



***Relazione tecnica di analisi dell'assetto
complessivo delle partecipazioni, dirette o
indirette, detenute dal Comune di Napoli alla
data del 31.12.2022***

***(SCHEDE DI RILEVAZIONE E ANALISI PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX Art. 20, c. 1,
TUSP)****

**Secondo gli schemi approvati dal MEF*

ACN S.R.L. in liquidazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	07012251216
Denominazione	ACN S.R.L. in liquidazione
Data di costituzione della partecipata	03/10/2011
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	In liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	29/05/2014
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	No

(1) Informazione rilevante solo se sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	NAPOLI
Comune	Napoli (NA)
CAP*	80133
Indirizzo*	VICO CAMPAGNARI, 58 C/ studio GALLIPOLI G
Telefono*	-
FAX*	-
Email*	acnsrl@pec.sinapsis-srl.net

*Campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

I dati riportati sono conformi alle informazioni ufficiali presenti nel Registro delle Imprese sulla scorta di quanto dichiarato nel corso del tempo dalla Società. Nel caso in cui i settori ATECO di attività dichiarati siano più di uno, vengono indicati in ordine decrescente di importanza.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	M.70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
Attività 2	-
Attività 3	-
Attività 4	-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	-
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	No
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

(5) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

[§] La fattispecie ricorre solo se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	15.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0,00

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	No	No	No	No	Sì
Risultato d'esercizio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	- 18.562,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP" se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	n.d.	n.d.	n.d.
A5) Altri Ricavi e Proventi di cui Contributi in conto esercizio	n.d.	n.d.	n.d.

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

2. Attività di Holding *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-	-
A5) Altri Ricavi e Proventi di cui Contributi in conto esercizio	-	-	-
C15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
C16) Altri proventi finanziari	-	-	-
C17 bis) Utili e perdite su cambi	-	-	-
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

3. Attività bancarie e finanziarie *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati	-	-	-
Commissioni attive	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

4. Attività assicurative *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	25,00%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	-
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	-
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	-

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".

(8) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta": in questo caso viene riportata la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Viene di seguito indicato il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini dei dati riportati nella presente sezione si tiene conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, viene riportato il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	Nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Attività svolta dalla Partecipata	Nessuna attività
Descrizione dell'attività	La società non svolge attività operative dalla data di messa in liquidazione.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	No <i>NB: In linea generale, l'Amministrazione Comunale ha fissato indirizzi in materia di organizzazione e politiche retributive con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/05/2017. Annualmente, inoltre, il Consiglio Comunale fissa obiettivi relativi ai costi di funzionamento delle società partecipate nell'ambito del Documento Unico di Programmazione.</i>
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	La società è già in liquidazione e non sussistono, quindi, altre iniziative da attuare
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

(9) Dato rilevante solo se si tratta di "Società controllata da una quotata".

(10) Dato rilevante solo se la "Attività svolta dalla Partecipata" è la "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) L'informazione è rilevante per le società per le quali l'Amministrazione esercita attività di "controllo" ai sensi delle vigenti disposizioni normativo-regolamentari.

(12) L'informazione non è obbligatoria per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Informazione obbligatoria se l'"Esito della revisione periodica" ha portato all'individuazione di iniziative di "Razionalizzazione".

(14) La compilazione non è obbligatoria se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Informazioni facoltative.

**AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE -
NAPOLI S.P.A.**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	07494740637
Denominazione	AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - NAPOLI S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	10/05/1999
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	No

(1) Informazione rilevante solo se sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	NAPOLI
Comune	Napoli (NA)
CAP*	80146
Indirizzo*	VIA PONTE DEI FRANCESI , 37/D
Telefono*	-
FAX*	-
Email*	asianapoli.info@pec.it

*Campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

I dati riportati sono conformi alle informazioni ufficiali presenti nel Registro delle Imprese sulla scorta di quanto dichiarato nel corso del tempo dalla Società. Nel caso in cui i settori ATECO di attività dichiarati siano più di uno, vengono indicati in ordine decrescente di importanza.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E.38.11 - Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Attività 2	E.38.1 – Raccolta dei rifiuti
Attività 3	E.38.32.3 - Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
Attività 4	H.49.41 - Trasporto di merci su strada

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	-
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	No
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

(5) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ La fattispecie ricorre solo se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	1921
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	63.029,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	70.000,00

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio	6.345.879,00	2.179.699,00	4.218.099,00	5.551.637,00	7.381.371,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP" se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	169.602.855,00	172.472.542,00	171.288.073,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	4.220.725,00	2.559.924,00	3.985.573,00
di cui Contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

2. Attività di Holding *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-	-
A5) Altri Ricavi e Proventi	-	-	-
di cui Contributi in conto esercizio	-	-	-
C15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
C16) Altri proventi finanziari	-	-	-
C17 bis) Utili e perdite su cambi	-	-	-
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

3. Attività bancarie e finanziarie *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati	-	-	-
Commissioni attive	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

4. Attività assicurative *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	100,00%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	-
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	-
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	-

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".

(8) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta": in questo caso viene riportata la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Viene di seguito indicato il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini dei dati riportati nella presente sezione si tiene conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, viene riportato il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	Controllo analogo

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (art.4 c.2 lett.a)
Descrizione dell'attività	Servizi di igiene urbana ed ambientale
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	Si <i>NB: In linea generale, l'Amministrazione Comunale ha fissato indirizzi in materia di organizzazione e politiche retributive con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/05/2017. Annualmente, inoltre, il Consiglio Comunale fissa obiettivi relativi ai costi di funzionamento delle società partecipate nell'ambito del Documento Unico di Programmazione.</i>
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

(9) Dato rilevante solo se si tratta di "Società controllata da una quotata".

(10) Dato rilevante solo se la "Attività svolta dalla Partecipata" è la "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) L'informazione è rilevante per le società per le quali l'Amministrazione esercita attività di "controllo" ai sensi delle vigenti disposizioni normativo-regolamentari.

(12) L'informazione non è obbligatoria per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Informazione obbligatoria se l'"Esito della revisione periodica" ha portato all'individuazione di iniziative di "Razionalizzazione".

(14) La compilazione non è obbligatoria se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Informazioni facoltative.

BAGNOLI FUTURA S.P.A. DI TRASFORMAZIONE URBANA IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	07899100635
Denominazione	BAGNOLI FUTURA S.P.A. DI TRASFORMAZIONE URBANA IN LIQUIDAZIONE
Data di costituzione della partecipata	24/04/2002
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	Soggetta a procedure concorsuali
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	29/05/2014
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	No

(1) Informazione rilevante solo se sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	NAPOLI
Comune	Napoli (NA)
CAP*	80124
Indirizzo*	VIA DIOCLEZIANO , 341/343
Telefono*	-
FAX*	-
Email*	f186.2014napoli@pecfallimenti.it

*Campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

I dati riportati sono conformi alle informazioni ufficiali presenti nel Registro delle Imprese sulla scorta di quanto dichiarato nel corso del tempo dalla Società. Nel caso in cui i settori ATECO di attività dichiarati siano più di uno, vengono indicati in ordine decrescente di importanza.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	N.82.99 - Altri servizi di supporto alle imprese nca
Attività 2	-
Attività 3	-
Attività 4	-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	-
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	No
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

(5) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

§ La fattispecie ricorre solo se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP *

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	91,77%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	-
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	-
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	-

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".

(8) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta": in questo caso viene riportata la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Viene di seguito indicato il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini dei dati riportati nella presente sezione si tiene conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, viene riportato il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	Nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Attività svolta dalla Partecipata	Nessuna attività
Descrizione dell'attività	La società, già posta in liquidazione, è stata poi dichiarata fallita. Non svolge alcuna attività.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	No <i>NB: In linea generale, l'Amministrazione Comunale ha fissato indirizzi in materia di organizzazione e politiche retributive con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/05/2017. Annualmente, inoltre, il Consiglio Comunale fissa obiettivi relativi ai costi di funzionamento delle società partecipate nell'ambito del Documento Unico di Programmazione.</i>
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	La società è soggetta a procedura concorsuale e non sussistono, quindi, altre iniziative da attuare
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	La società è stata dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Napoli n. 186/2014. La procedura fallimentare è ancora in corso.

(9) Dato rilevante solo se si tratta di "Società controllata da una quotata".

(10) Dato rilevante solo se la "Attività svolta dalla Partecipata" è la "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) L'informazione è rilevante per le società per le quali l'Amministrazione esercita attività di "controllo" ai sensi delle vigenti disposizioni normativo-regolamentari.

(12) L'informazione non è obbligatoria per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Informazione obbligatoria se l'"Esito della revisione periodica" ha portato all'individuazione di iniziative di "Razionalizzazione".

(14) La compilazione non è obbligatoria se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Informazioni facoltative.

BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02622940233
Denominazione	BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Data di costituzione della partecipata	01/06/1995
Forma giuridica	Società cooperativa
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	No

(1) Informazione rilevante solo se sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	PADOVA
Comune	Padova (PD)
CAP*	35131
Indirizzo*	VIA TOMMASEO NICCOLO' 7
Telefono*	-
FAX*	-
Email*	posta@bancaetica.com

*Campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

I dati riportati sono conformi alle informazioni ufficiali presenti nel Registro delle Imprese sulla scorta di quanto dichiarato nel corso del tempo dalla Società. Nel caso in cui i settori ATECO di attività dichiarati siano più di uno, vengono indicati in ordine decrescente di importanza.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	K.64.19.1 - Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali
Attività 2	-
Attività 3	-
Attività 4	-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	-
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	No
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

(5) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ La fattispecie ricorre solo se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività bancarie e finanziarie
Numero medio di dipendenti	410
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	13
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	328.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	128.000,00

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio	11.588.910,00	9.535.363,00	6.403.378,00	6.267.836,00	3.287.703,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP" se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-	-
A5) Altri Ricavi e Proventi	-	-	-
di cui Contributi in conto esercizio	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

2. Attività di Holding *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-	-
A5) Altri Ricavi e Proventi	-	-	-
di cui Contributi in conto esercizio	-	-	-
C15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
C16) Altri proventi finanziari	-	-	-
C17 bis) Utili e perdite su cambi	-	-	-
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

3. Attività bancarie e finanziarie *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati	52.927.075,00	41.402.977,00	38.671.833,00
Commissioni attive	24.567.897,00	22.926.258,00	20.220.638,00

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

4. Attività assicurative *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	0,0343%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	-
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	-
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	-

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".

(8) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta": in questo caso viene riportata la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Viene di seguito indicato il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini dei dati riportati nella presente sezione si tiene conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, viene riportato il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	Nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Attività svolta dalla Partecipata	Attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art 111-bis D.Lgs. n.385/1993 (art.4 c.9-ter)
Descrizione dell'attività	La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non soci, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, finalizzati al conseguimento del bene comune della collettività.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	No <i>NB: In linea generale, l'Amministrazione Comunale ha fissato indirizzi in materia di organizzazione e politiche retributive con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/05/2017. Annualmente, inoltre, il Consiglio Comunale fissa obiettivi relativi ai costi di funzionamento delle società partecipate nell'ambito del Documento Unico di Programmazione.</i>
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

(9) Dato rilevante solo se si tratta di "Società controllata da una quotata".

(10) Dato rilevante solo se la "Attività svolta dalla Partecipata" è la "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) L'informazione è rilevante per le società per le quali l'Amministrazione esercita attività di "controllo" ai sensi delle vigenti disposizioni normativo-regolamentari.

(12) L'informazione non è obbligatoria per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Informazione obbligatoria se l'"Esito della revisione periodica" ha portato all'individuazione di iniziative di "Razionalizzazione".

(14) La compilazione non è obbligatoria se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Informazioni facoltative.

CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI NAPOLI- SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	05888670634
Denominazione	CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI NAPOLI-SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
Data di costituzione della partecipata	01/06/1989
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	Soggetta a procedure concorsuali
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	2021
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	No

(1) Informazione rilevante solo se sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	NAPOLI
Comune	Volla (NA)
CAP*	80040
Indirizzo*	VIA PALAZZIELLO, LOC.LUFRANO
Telefono*	-
FAX*	-
Email*	caan@pec.caan.it

*Campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

I dati riportati sono conformi alle informazioni ufficiali presenti nel Registro delle Imprese sulla scorta di quanto dichiarato nel corso del tempo dalla Società. Nel caso in cui i settori ATECO di attività dichiarati siano più di uno, vengono indicati in ordine decrescente di importanza.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	N.82.9 – Servizi di supporto alle imprese nca
Attività 2	-
Attività 3	-
Attività 4	-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	-
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	No
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

(5) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ La fattispecie ricorre solo se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	12
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	84.897,57
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	52.000,00

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio	n.d.	- 2.661.317,00	- 3.094.471,00	- 5.435.806,00	- 873.730,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP" se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	n.d.	5.536.182,00	5.589.231,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	n.d.	2.348.420,00	2.429.559,00
di cui Contributi in conto esercizio	n.d.	472.293,00	472.293,00

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

2. Attività di Holding *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-	-
A5) Altri Ricavi e Proventi	-	-	-
di cui Contributi in conto esercizio	-	-	-
C15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
C16) Altri proventi finanziari	-	-	-
C17 bis) Utili e perdite su cambi	-	-	-
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

3. Attività bancarie e finanziarie *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati	-	-	-
Commissioni attive	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

4. Attività assicurative *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	70,33%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	-
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	-
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	-

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".

(8) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta": in questo caso viene riportata la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Viene di seguito indicato il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini dei dati riportati nella presente sezione si tiene conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, viene riportato il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	Controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (art.4 c.2 lett.a)
Descrizione dell'attività	Gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	Si
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	Si <i>NB: In linea generale, l'Amministrazione Comunale ha fissato indirizzi in materia di organizzazione e politiche retributive con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/05/2017. Annualmente, inoltre, il Consiglio Comunale fissa obiettivi relativi ai costi di funzionamento delle società partecipate nell'ambito del Documento Unico di Programmazione.</i>
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	Scadenza coincidente con il periodo di vigenza del piano concordatario
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

(9) Dato rilevante solo se si tratta di "Società controllata da una quotata".

(10) Dato rilevante solo se la "Attività svolta dalla Partecipata" è la "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) L'informazione è rilevante per le società per le quali l'Amministrazione esercita attività di "controllo" ai sensi delle vigenti disposizioni normativo-regolamentari.

(12) L'informazione non è obbligatoria per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Informazione obbligatoria se l'"Esito della revisione periodica" ha portato all'individuazione di iniziative di "Razionalizzazione".

(14) La compilazione non è obbligatoria se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Informazioni facoltative.

ELPIS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04777011216
Denominazione	ELPIS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Data di costituzione della partecipata	21/04/2004
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	In liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	16/05/2014
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	No

(1) Informazione rilevante solo se sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	NAPOLI
Comune	Napoli (NA)
CAP*	80128
Indirizzo*	VIA UGO PALERMO , 6
Telefono*	-
FAX*	-
Email*	elpissrl@pec.it

*Campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

I dati riportati sono conformi alle informazioni ufficiali presenti nel Registro delle Imprese sulla scorta di quanto dichiarato nel corso del tempo dalla Società. Nel caso in cui i settori ATECO di attività dichiarati siano più di uno, vengono indicati in ordine decrescente di importanza.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	N.82.99.99 – Altri servizi di sostegno alle imprese nca
Attività 2	-
Attività 3	-
Attività 4	-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	-
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	No
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

(5) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ La fattispecie ricorre solo se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	24.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	14.000,00

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	No	No	Si	Si	Si
Risultato d'esercizio	n.d.	n.d.	- 124.886,00	- 194.821,00	- 485.232,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP" se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	n.d.	n.d.	0,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	n.d.	n.d.	4.622,00
di cui Contributi in conto esercizio	n.d.	n.d.	0,00

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

2. Attività di Holding *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-	-
A5) Altri Ricavi e Proventi	-	-	-
di cui Contributi in conto esercizio	-	-	-
C15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
C16) Altri proventi finanziari	-	-	-
C17 bis) Utili e perdite su cambi	-	-	-
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

3. Attività bancarie e finanziarie *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati	-	-	-
Commissioni attive	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

4. Attività assicurative *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	100,00%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	-
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	-
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	-

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".

(8) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta": in questo caso viene riportata la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Viene di seguito indicato il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini dei dati riportati nella presente sezione si tiene conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, viene riportato il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	Controllo analogo

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Attività svolta dalla Partecipata	Attività diversa dalle precedenti
Descrizione dell'attività	La società si limita all'accertamento ed alla riscossione dei diritti affissionali e dei canoni di pubblicità fino a tutto il 31.12.2014 e a gestire il relativo contenzioso.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	No <i>NB: In linea generale, l'Amministrazione Comunale ha fissato indirizzi in materia di organizzazione e politiche retributive con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/05/2017. Annualmente, inoltre, il Consiglio Comunale fissa obiettivi relativi ai costi di funzionamento delle società partecipate nell'ambito del Documento Unico di Programmazione.</i>
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	La società è già in liquidazione e non sussistono, quindi, altre iniziative da attuare
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

(9) Dato rilevante solo se si tratta di "Società controllata da una quotata".

(10) Dato rilevante solo se la "Attività svolta dalla Partecipata" è la "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) L'informazione è rilevante per le società per le quali l'Amministrazione esercita attività di "controllo" ai sensi delle vigenti disposizioni normativo-regolamentari.

(12) L'informazione non è obbligatoria per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Informazione obbligatoria se l'"Esito della revisione periodica" ha portato all'individuazione di iniziative di "Razionalizzazione".

(14) La compilazione non è obbligatoria se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Informazioni facoltative.

MOSTRA D'OLTREMARE S.P.A.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	00284210630
Denominazione	MOSTRA D'OLTREMARE S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	06/05/1937
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	No

(1) Informazione rilevante solo se sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	NAPOLI
Comune	Napoli (NA)
CAP*	80125
Indirizzo*	VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY , 54
Telefono*	-
FAX*	-
Email*	mdopec@cert.tnet.it

*Campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

I dati riportati sono conformi alle informazioni ufficiali presenti nel Registro delle Imprese sulla scorta di quanto dichiarato nel corso del tempo dalla Società. Nel caso in cui i settori ATECO di attività dichiarati siano più di uno, vengono indicati in ordine decrescente di importanza.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	N.82.3 - Organizzazione di convegni e fiere
Attività 2	L.68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
Attività 3	R.93.11.2 - Gestione di piscine
Attività 4	R.93.29.9 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	-
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	No
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

(5) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

[§] La fattispecie ricorre solo se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	46
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	107.640,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	46.800,00

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio	n.d.	1.999.044,00	- 2.019.936,00	2.741.151,00	113.207,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP" se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	n.d.	5.998.274,00	4.444.719,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	n.d.	4.230.143,00	665.935,00
di cui Contributi in conto esercizio	n.d.	4.047.044,00	0,00

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

2. Attività di Holding *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-	-
A5) Altri Ricavi e Proventi	-	-	-
di cui Contributi in conto esercizio	-	-	-
C15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
C16) Altri proventi finanziari	-	-	-
C17 bis) Utili e perdite su cambi	-	-	-
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

3. Attività bancarie e finanziarie *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati	-	-	-
Commissioni attive	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

4. Attività assicurative *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	66,31%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	-
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	-
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	-

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".

(8) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta": in questo caso viene riportata la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Viene di seguito indicato il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini dei dati riportati nella presente sezione si tiene conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, viene riportato il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	Controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Attività svolta dalla Partecipata	Gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (art.4 c.7)
Descrizione dell'attività	Gestione di spazi fieristici ed organizzazione di eventi fieristici
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	Si
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	Si <i>NB: In linea generale, l'Amministrazione Comunale ha fissato indirizzi in materia di organizzazione e politiche retributive con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/05/2017. Annualmente, inoltre, il Consiglio Comunale fissa obiettivi relativi ai costi di funzionamento delle società partecipate nell'ambito del Documento Unico di Programmazione.</i>
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	31/12/2025
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

(9) Dato rilevante solo se si tratta di "Società controllata da una quotata".

(10) Dato rilevante solo se la "Attività svolta dalla Partecipata" è la "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) L'informazione è rilevante per le società per le quali l'Amministrazione esercita attività di "controllo" ai sensi delle vigenti disposizioni normativo-regolamentari.

(12) L'informazione non è obbligatoria per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Informazione obbligatoria se l'"Esito della revisione periodica" ha portato all'individuazione di iniziative di "Razionalizzazione".

(14) La compilazione non è obbligatoria se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Informazioni facoltative.

NAPOLI HOLDING S.R.L.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	07942440632
Denominazione	NAPOLI HOLDING S.R.L.
Data di costituzione della partecipata	26/09/2002
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	No

(1) Informazione rilevante solo se sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	NAPOLI
Comune	Napoli (NA)
CAP*	80125
Indirizzo*	VIA G. B. MARINO , 1
Telefono*	-
FAX*	-
Email*	napoliholding@pec.it

*Campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

I dati riportati sono conformi alle informazioni ufficiali presenti nel Registro delle Imprese sulla scorta di quanto dichiarato nel corso del tempo dalla Società. Nel caso in cui i settori ATECO di attività dichiarati siano più di uno, vengono indicati in ordine decrescente di importanza.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	H.52.21.5 - Gestione di parcheggi e autorimesse
Attività 2	N.82.99.99 - altri servizi di sostegno alle imprese nca
Attività 3	F.42.11 - Costruzione di strade e autostrade
Attività 4	H.52.21.9 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	-
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	No
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

(5) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ La fattispecie ricorre solo se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (holding)
Numero medio di dipendenti	2
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	50.400,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	37.975,00

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio	n.d.	707.271,00	202.211,00	214.374,00	160.641,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP" se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-	-
A5) Altri Ricavi e Proventi	-	-	-
di cui Contributi in conto esercizio	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

2. Attività di Holding *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	n.d.	104.368.742,00	102.204.747,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	n.d.	915.697,00	345.282,00
di cui Contributi in conto esercizio	n.d.	0,00	0,00
C15) Proventi da partecipazioni	n.d.	0,00	0,00
C16) Altri proventi finanziari	n.d.	516,00	89.833,00
C17 bis) Utili e perdite su cambi	n.d.	0,00	0,00
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	n.d.	0,00	0,00

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

3. Attività bancarie e finanziarie *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati	-	-	-
Commissioni attive	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

4. Attività assicurative *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	100,00%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	-
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	-
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	-

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".

(8) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta": in questo caso viene riportata la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Viene di seguito indicato il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini dei dati riportati nella presente sezione si tiene conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, viene riportato il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	Controllo analogo

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Attività svolta dalla Partecipata	Attività diversa dalle precedenti
Descrizione dell'attività	Holding del trasporto pubblico locale e dei servizi accessori alla mobilità. Il Comune di Napoli ha trasferito alla società le funzioni amministrative in materia di TPL; i rapporti reciproci sono disciplinati da apposita Convenzione-quadro. Il rapporto contrattuale relativo ai servizi di TPL intercorre tra la holding ed il gestore, l'Azienda Napoletana Mobilità Spa, interamente partecipata dalla holding stessa.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	No <i>NB: In linea generale, l'Amministrazione Comunale ha fissato indirizzi in materia di organizzazione e politiche retributive con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/05/2017. Annualmente, inoltre, il Consiglio Comunale fissa obiettivi relativi ai costi di funzionamento delle società partecipate nell'ambito del Documento Unico di Programmazione.</i>
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

(9) Dato rilevante solo se si tratta di "Società controllata da una quotata".

(10) Dato rilevante solo se la "Attività svolta dalla Partecipata" è la "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) L'informazione è rilevante per le società per le quali l'Amministrazione esercita attività di "controllo" ai sensi delle vigenti disposizioni normativo-regolamentari.

(12) L'informazione non è obbligatoria per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Informazione obbligatoria se l'"Esito della revisione periodica" ha portato all'individuazione di iniziative di "Razionalizzazione".

(14) La compilazione non è obbligatoria se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Informazioni facoltative.

NAPOLI SERVIZI SPA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	07577090637
Denominazione	NAPOLI SERVIZI SPA
Data di costituzione della partecipata	28/12/1999
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	No

(1) Informazione rilevante solo se sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	NAPOLI
Comune	Napoli (NA)
CAP*	80137
Indirizzo*	PIAZZA CAVOUR , 42
Telefono*	-
FAX*	-
Email*	affarigeneralinapoliservizi@legalmail.it

*Campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

I dati riportati sono conformi alle informazioni ufficiali presenti nel Registro delle Imprese sulla scorta di quanto dichiarato nel corso del tempo dalla Società. Nel caso in cui i settori ATECO di attività dichiarati siano più di uno, vengono indicati in ordine decrescente di importanza.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	N.81.1 – Servizi integrati di gestione agli edifici
Attività 2	N.81.21 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici
Attività 3	N.81.29.1 – Servizi di disinfestazione
Attività 4	N.80.1 – Servizi di vigilanza privata

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	-
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	No
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

(5) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ La fattispecie ricorre solo se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	1467
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	53.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	63.000,00

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio	n.d.	233.738,00	898.789,00	390.887,00	- 7.004.304,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP" se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	n.d.	60.530.645,00	59.613.689,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	n.d.	714.978,00	637.871,00
di cui Contributi in conto esercizio	n.d.	0,00	0,00

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

2. Attività di Holding *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-	-
A5) Altri Ricavi e Proventi	-	-	-
di cui Contributi in conto esercizio	-	-	-
C15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
C16) Altri proventi finanziari	-	-	-
C17 bis) Utili e perdite su cambi	-	-	-
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

3. Attività bancarie e finanziarie *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati	-	-	-
Commissioni attive	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

4. Attività assicurative *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	100,00%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	-
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	-
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	-

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".

(8) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta": in questo caso viene riportata la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Viene di seguito indicato il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini dei dati riportati nella presente sezione si tiene conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, viene riportato il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	Controllo analogo

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Attività svolta dalla Partecipata	Autoprodotto di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art.4 c.2 lett.d)
Descrizione dell'attività	Facility management; gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare; pubblicità e pubbliche affissioni; servizi alla persona, assistenza scolastica e trasporto disabili.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	Si <i>NB: In linea generale, l'Amministrazione Comunale ha fissato indirizzi in materia di organizzazione e politiche retributive con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/05/2017. Annualmente, inoltre, il Consiglio Comunale fissa obiettivi relativi ai costi di funzionamento delle società partecipate nell'ambito del Documento Unico di Programmazione.</i>
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

(9) Dato rilevante solo se si tratta di "Società controllata da una quotata".

(10) Dato rilevante solo se la "Attività svolta dalla Partecipata" è la "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) L'informazione è rilevante per le società per le quali l'Amministrazione esercita attività di "controllo" ai sensi delle vigenti disposizioni normativo-regolamentari.

(12) L'informazione non è obbligatoria per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Informazione obbligatoria se l'"Esito della revisione periodica" ha portato all'individuazione di iniziative di "Razionalizzazione".

(14) La compilazione non è obbligatoria se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Informazioni facoltative.

NAPOLI SOCIALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04717261210
Denominazione	NAPOLI SOCIALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Data di costituzione della partecipata	03/03/2004
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	In liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	11/04/2016
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	No

(1) Informazione rilevante solo se sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	NAPOLI
Comune	Napoli (NA)
CAP*	80133
Indirizzo*	PIAZZA MUNICIPIO, 1
Telefono*	-
FAX*	-
Email*	napolisociale@pec.it

*Campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

I dati riportati sono conformi alle informazioni ufficiali presenti nel Registro delle Imprese sulla scorta di quanto dichiarato nel corso del tempo dalla Società. Nel caso in cui i settori ATECO di attività dichiarati siano più di uno, vengono indicati in ordine decrescente di importanza.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	H.49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
Attività 2	-
Attività 3	-
Attività 4	-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	No
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	-
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	No
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

(5) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ La fattispecie ricorre solo se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	26.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	10.400,00

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	No	No	No	No	No
Risultato d'esercizio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP" se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	n.d.	n.d.	n.d.
A5) Altri Ricavi e Proventi di cui Contributi in conto esercizio	n.d.	n.d.	n.d.

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

2. Attività di Holding *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-	-
A5) Altri Ricavi e Proventi di cui Contributi in conto esercizio	-	-	-
C15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
C16) Altri proventi finanziari	-	-	-
C17 bis) Utili e perdite su cambi	-	-	-
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

3. Attività bancarie e finanziarie *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati	-	-	-
Commissioni attive	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

4. Attività assicurative *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	100,00%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	-
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	-
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	-

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".

(8) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta": in questo caso viene riportata la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Viene di seguito indicato il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini dei dati riportati nella presente sezione si tiene conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, viene riportato il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	Controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Attività svolta dalla Partecipata	Nessuna attività
Descrizione dell'attività	La società non svolge attività operative dalla data di messa in liquidazione.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	No <i>NB: In linea generale, l'Amministrazione Comunale ha fissato indirizzi in materia di organizzazione e politiche retributive con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/05/2017. Annualmente, inoltre, il Consiglio Comunale fissa obiettivi relativi ai costi di funzionamento delle società partecipate nell'ambito del Documento Unico di Programmazione.</i>
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	La società è già in liquidazione e non sussistono, quindi, altre iniziative da attuare
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	La società ha svolto, fino a novembre 2016, in regime di in house providing, servizi afferenti il welfare. Attualmente è in liquidazione e non svolge alcuna attività, né gestione di attività a stralcio.

(9) Dato rilevante solo se si tratta di "Società controllata da una quotata".

(10) Dato rilevante solo se la "Attività svolta dalla Partecipata" è la "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) L'informazione è rilevante per le società per le quali l'Amministrazione esercita attività di "controllo" ai sensi delle vigenti disposizioni normativo-regolamentari.

(12) L'informazione non è obbligatoria per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Informazione obbligatoria se l'"Esito della revisione periodica" ha portato all'individuazione di iniziative di "Razionalizzazione".

(14) La compilazione non è obbligatoria se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Informazioni facoltative.

**SOCIETA' PER LE INIZIATIVE DI RECUPERO DI
NAPOLI - CITTA' STORICA SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	07833540631
Denominazione	SOCIETA' PER LE INIZIATIVE DI RECUPERO DI NAPOLI - CITTA' STORICA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE
Data di costituzione della partecipata	12/11/2001
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	In liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	11/01/2013
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	No

(1) Informazione rilevante solo se sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	NAPOLI
Comune	Napoli (NA)
CAP*	80131
Indirizzo*	PIAZZA AMEDEO, 1
Telefono*	-
FAX*	-
Email*	

*Campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

I dati riportati sono conformi alle informazioni ufficiali presenti nel Registro delle Imprese sulla scorta di quanto dichiarato nel corso del tempo dalla Società. Nel caso in cui i settori ATECO di attività dichiarati siano più di uno, vengono indicati in ordine decrescente di importanza.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	F.41.1 – Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
Attività 2	-
Attività 3	-
Attività 4	-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	-
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	No
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

(5) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ La fattispecie ricorre solo se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	2
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0,00

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	No	No	No	No	Sì
Risultato d'esercizio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	106.897,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP" se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	n.d.	n.d.	n.d.
A5) Altri Ricavi e Proventi di cui Contributi in conto esercizio	n.d.	n.d.	n.d.

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

2. Attività di Holding *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-	-
A5) Altri Ricavi e Proventi di cui Contributi in conto esercizio	-	-	-
C15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
C16) Altri proventi finanziari	-	-	-
C17 bis) Utili e perdite su cambi	-	-	-
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

3. Attività bancarie e finanziarie *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati	-	-	-
Commissioni attive	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

4. Attività assicurative *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	53,46%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	-
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	-
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	-

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".

(8) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta": in questo caso viene riportata la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Viene di seguito indicato il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini dei dati riportati nella presente sezione si tiene conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, viene riportato il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	Controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Attività svolta dalla Partecipata	Nessuna attività
Descrizione dell'attività	La società è stata posta in liquidazione
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	No <i>NB: In linea generale, l'Amministrazione Comunale ha fissato indirizzi in materia di organizzazione e politiche retributive con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/05/2017. Annualmente, inoltre, il Consiglio Comunale fissa obiettivi relativi ai costi di funzionamento delle società partecipate nell'ambito del Documento Unico di Programmazione.</i>
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	La società è già in liquidazione e non sussistono, quindi, altre iniziative da attuare
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

(9) Dato rilevante solo se si tratta di "Società controllata da una quotata".

(10) Dato rilevante solo se la "Attività svolta dalla Partecipata" è la "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) L'informazione è rilevante per le società per le quali l'Amministrazione esercita attività di "controllo" ai sensi delle vigenti disposizioni normativo-regolamentari.

(12) L'informazione non è obbligatoria per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Informazione obbligatoria se l'"Esito della revisione periodica" ha portato all'individuazione di iniziative di "Razionalizzazione".

(14) La compilazione non è obbligatoria se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Informazioni facoltative.

TERME DI AGNANO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	80003090638
Denominazione	TERME DI AGNANO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Data di costituzione della partecipata	27/10/1917
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	In liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	17/06/2016
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	No

(1) Informazione rilevante solo se sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	NAPOLI
Comune	Napoli (NA)
CAP*	80125
Indirizzo*	VIA AGNANO TERME , S.N.
Telefono*	081 5702122
FAX*	-
Email*	termediagnano@pec.it

*Campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

I dati riportati sono conformi alle informazioni ufficiali presenti nel Registro delle Imprese sulla scorta di quanto dichiarato nel corso del tempo dalla Società. Nel caso in cui i settori ATECO di attività dichiarati siano più di uno, vengono indicati in ordine decrescente di importanza.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	S.96.04.2 - Stabilimenti termali
Attività 2	-
Attività 3	-
Attività 4	-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	-
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	No
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

(5) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ La fattispecie ricorre solo se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	18
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	24.960,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	30.940,00

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio	- 2.965.934,00	- 131.894,00	- 803.587,00	- 1.274.032,00	- 871.120,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP" se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	47.000,00	3.000,00	123.924,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	500.550,00	440.485,00	351.523,00
di cui Contributi in conto esercizio	350.000,00	56.532,00	30.843,00

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

2. Attività di Holding *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-	-
A5) Altri Ricavi e Proventi	-	-	-
di cui Contributi in conto esercizio	-	-	-
C15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
C16) Altri proventi finanziari	-	-	-
C17 bis) Utili e perdite su cambi	-	-	-
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

3. Attività bancarie e finanziarie *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati	-	-	-
Commissioni attive	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

4. Attività assicurative *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	100,00%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	-
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	-
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	-

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".

(8) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta": in questo caso viene riportata la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Viene di seguito indicato il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini dei dati riportati nella presente sezione si tiene conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, viene riportato il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	Controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Attività svolta dalla Partecipata	Attività diversa dalle precedenti
Descrizione dell'attività	Gestione del rapporto convenzionale con il S.S.R. relativo alle attività sanitarie termali.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	No <i>NB: In linea generale, l'Amministrazione Comunale ha fissato indirizzi in materia di organizzazione e politiche retributive con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/05/2017. Annualmente, inoltre, il Consiglio Comunale fissa obiettivi relativi ai costi di funzionamento delle società partecipate nell'ambito del Documento Unico di Programmazione.</i>
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	La società è già in liquidazione e non sussistono, quindi, altre iniziative da attuare
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

(9) Dato rilevante solo se si tratta di "Società controllata da una quotata".

(10) Dato rilevante solo se la "Attività svolta dalla Partecipata" è la "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) L'informazione è rilevante per le società per le quali l'Amministrazione esercita attività di "controllo" ai sensi delle vigenti disposizioni normativo-regolamentari.

(12) L'informazione non è obbligatoria per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Informazione obbligatoria se l'"Esito della revisione periodica" ha portato all'individuazione di iniziative di "Razionalizzazione".

(14) La compilazione non è obbligatoria se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Informazioni facoltative.

AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.P.A.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	06937950639
Denominazione	AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	06/04/1995
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	Soggetta a procedure concorsuali
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	2019
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	No

(1) Informazione rilevante solo se sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	NAPOLI
Comune	Napoli (NA)
CAP*	80125
Indirizzo*	VIA GIANBATTISTA MARINO , 1
Telefono*	081 7631111
FAX*	-
Email*	anmspa@pec.anm.it

*Campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

I dati riportati sono conformi alle informazioni ufficiali presenti nel Registro delle Imprese sulla scorta di quanto dichiarato nel corso del tempo dalla Società. Nel caso in cui i settori ATECO di attività dichiarati siano più di uno, vengono indicati in ordine decrescente di importanza.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	H.49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Attività 2	-
Attività 3	-
Attività 4	-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	-
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	No
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

(5) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ La fattispecie ricorre solo se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	1885
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	53.061,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	77.000,00

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio	2.384.562,00	15.839.137,00	1.384.442,00	31.519.457,00	8.103.881,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP" se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	168.558.052,00	157.267.910,00	147.107.638,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	26.120.325,00	41.484.680,00	28.187.408,00
di cui Contributi in conto esercizio	9.603.807,00	12.787.231,00	11.067.001,00

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

2. Attività di Holding *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-	-
A5) Altri Ricavi e Proventi	-	-	-
di cui Contributi in conto esercizio	-	-	-
C15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
C16) Altri proventi finanziari	-	-	-
C17 bis) Utili e perdite su cambi	-	-	-
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

3. Attività bancarie e finanziarie *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati	-	-	-
Commissioni attive	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

4. Attività assicurative *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	-
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	07942440632
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	NAPOLI HOLDING SRL
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	100,00%

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".

(8) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta": in questo caso viene riportata la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Viene di seguito indicato il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini dei dati riportati nella presente sezione si tiene conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, viene riportato il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	Controllo analogo

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (art.4 c.2 lett.a)
Descrizione dell'attività	L'Azienda svolge servizi di trasporto pubblico su gomma e su ferro: il relativo rapporto contrattuale è in capo alla Napoli Holding s.r.l., alla quale il Comune di Napoli trasferisce le relative risorse finanziarie. La A.N.M. S.p.A. gestisce, inoltre, i servizi complementari alla mobilità in forza di rapporti contrattuali con il Comune di Napoli.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	Si
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	Si <i>NB: In linea generale, l'Amministrazione Comunale ha fissato indirizzi in materia di organizzazione e politiche retributive con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/05/2017. Annualmente, inoltre, il Consiglio Comunale fissa obiettivi relativi ai costi di funzionamento delle società partecipate nell'ambito del Documento Unico di Programmazione.</i>
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	31/12/2024
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	E' in corso l'attuazione delle misure previste dal Piano concordatario omologato dal Tribunale di Napoli in data 9.12.2019.

(9) Dato rilevante solo se si tratta di "Società controllata da una quotata".

(10) Dato rilevante solo se la "Attività svolta dalla Partecipata" è la "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) L'informazione è rilevante per le società per le quali l'Amministrazione esercita attività di "controllo" ai sensi delle vigenti disposizioni normativo-regolamentari.

(12) L'informazione non è obbligatoria per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Informazione obbligatoria se l'"Esito della revisione periodica" ha portato all'individuazione di iniziative di "Razionalizzazione".

(14) La compilazione non è obbligatoria se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

* Informazioni facoltative.

CITY SIGHTSEEING NAPOLI S.R.L.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04596551210
Denominazione	CITY SIGHTSEEING NAPOLI S.R.L.
Data di costituzione della partecipata	31/10/2003
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	No
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	No
La società è un GAL ⁽²⁾	No
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	No

(1) Informazione rilevante solo se sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	NAPOLI
Comune	Napoli (NA)
CAP*	80132
Indirizzo*	VIA PAOLO EMILIO IMBRIANI , 33 P4
Telefono*	-
FAX*	-
Email*	csnapoli@pec.it

*Campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

I dati riportati sono conformi alle informazioni ufficiali presenti nel Registro delle Imprese sulla scorta di quanto dichiarato nel corso del tempo dalla Società. Nel caso in cui i settori ATECO di attività dichiarati siano più di uno, vengono indicati in ordine decrescente di importanza.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	H.49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Attività 2	H.49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
Attività 3	-
Attività 4	-

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	No
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	No
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	-
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	No
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

(5) Da compilare solo se ricorre la fattispecie precedente.

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

[§] La fattispecie ricorre solo se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	32
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	7
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	144.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	12.000,00

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Risultato d'esercizio	944.003,00	305.961,00	- 1.557.044,00	310.104,00	353.590,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP" se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.510.716,00	915.375,00	420.490,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	807.453,00	1.443.683,00	64.721,00
di cui Contributi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

2. Attività di Holding *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-	-
A5) Altri Ricavi e Proventi	-	-	-
di cui Contributi in conto esercizio	-	-	-
C15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
C16) Altri proventi finanziari	-	-	-
C17 bis) Utili e perdite su cambi	-	-	-
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

3. Attività bancarie e finanziarie *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati	-	-	-
Commissioni attive	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

4. Attività assicurative *

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione	-	-	-

* La compilazione della presente sottosezione è necessaria se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	-
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	06937950639
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.P.A. IN SIGLA 'ANM S.P.A.'
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	13,24%

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta".

(8) Dato rilevante se si tratta di "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta": in questo caso viene riportata la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Viene di seguito indicato il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini dei dati riportati nella presente sezione si tiene conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata.

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, viene riportato il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	Nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di orientamento del 15 febbraio 2018 emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Attività svolta dalla Partecipata	Attività diversa dalle precedenti
Descrizione dell'attività	Trasporto turistico su gomma nella città di Napoli e provincia.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	No <i>NB: In linea generale, l'Amministrazione Comunale ha fissato indirizzi in materia di organizzazione e politiche retributive con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/05/2017. Annualmente, inoltre, il Consiglio Comunale fissa obiettivi relativi ai costi di funzionamento delle società partecipate nell'ambito del Documento Unico di Programmazione.</i>
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Cessione della partecipazione a titolo oneroso
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	31/12/2024
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	Si
Note*	

(9) Dato rilevante solo se si tratta di "Società controllata da una quotata".

(10) Dato rilevante solo se la "Attività svolta dalla Partecipata" è la "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) L'informazione è rilevante per le società per le quali l'Amministrazione esercita attività di "controllo" ai sensi delle vigenti disposizioni normativo-regolamentari.

(12) L'informazione non è obbligatoria per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Informazione obbligatoria se l'"Esito della revisione periodica" ha portato all'individuazione di iniziative di "Razionalizzazione".

(14) La compilazione non è obbligatoria se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Informazioni facoltative.